

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

64.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2001

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-46

	PAG.		PAG.
Missioni	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 1838</i>)	1
		Presidente	1
Proposta di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	1	Bettini Goffredo Maria (DS-U)	7
		Bonito Francesco (DS-U)	11
Disegno di legge di conversione, con modi- ficazioni, del decreto-legge n. 353 del 2001: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei con- fronti dei Talibani (approvato dal Senato) (A.C. 1838) (Discussione)	1	Landi di Chiavenna Gian Paolo (AN), <i>Re- latore per la III Commissione</i>	2
		Naro Giuseppe (CCD-CDU)	9
		Rizzi Cesare (LNP)	10
		Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	7
		Tarditi Vittorio (FI), <i>Relatore per la II Commissione</i>	1, 4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; CCD-CDU Biancofiore: CCD-CDU; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Nuovo PSI: Misto-N.PSI.

	PAG.		PAG.
<i>(Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 1838)</i>	12	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1820)</i>	34
Presidente	12	Presidente	34
Landi di Chiavenna Gian Paolo (AN), <i>Relatore per la III Commissione</i>	12	Masini Mario (FI), <i>Relatore</i>	34
Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	12	Scarpa Bonazza Buora Paolo, <i>Sottosegretario per le politiche agricole e forestali</i> ..	34
Tarditi Vittorio (FI), <i>Relatore per la II Commissione</i>	12		
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 374 del 2001: Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (A.C. 1797) (Discussione)	13	Progetti di legge: Misure contro la tratta di persone (A.C. 1255-1584) (Discussione del testo unificato)	35
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1797)</i>	13	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1255)</i>	36
Presidente	13	Presidente	36
Bonito Francesco (DS-U)	18	Finocchiaro Anna (DS-U), <i>Relatore</i>	36
Pecorella Gaetano (FI), <i>Relatore</i>	13	Lucidi Marcella (DS-U)	40
Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	17	Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	39
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1797)</i>	21	Sull'uccisione di una giornalista italiana in Afghanistan	42
Presidente	21	Presidente	42
Pecorella Gaetano (FI), <i>Relatore</i>	21	Pisanu Beppe, <i>Ministro per l'attuazione del programma di governo</i>	43
Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	22	Ripresa discussione – A.C. 1255-1584	43
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 381 del 2001: AGEA, anagrafe bovina ed Ente irriguo umbro-toscano (A.C. 1820) (Discussione)	22	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 1255)</i>	43
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1820)</i>	22	Presidente	43
Presidente	22	Finocchiaro Anna (DS-U), <i>Relatore</i>	43
Banti Egidio (MARGH-U)	32	Santelli Jole, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	43
Losurdo Stefano (AN)	30	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea ed articolazione dei lavori per la sessione di bilancio	43
Marinello Francesco Giuseppe Maria (FI) .	26	Ordine del giorno della seduta di domani .	44
Masini Mario (FI), <i>Relatore</i>	22	Organizzazione dei tempi di esame degli argomenti inseriti in calendario	46
Preda Aldo (DS-U)	27		
Scarpa Bonazza Buora Paolo, <i>Sottosegretario per le politiche agricole e forestali</i> ..	26		

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,30.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 15 novembre 2001.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentotto.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1296.

Discussione del disegno di legge S. 695, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 353 del 2001: Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti dei Talibani (approvato dal Senato) (1838).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore per la III Commissione*, sottolineata la necessità di contrastare il terrorismo internazionale non solo con azioni militari ma anche attraverso misure volte ad impedirne il finanziamento, osserva che con il provvedimento d'urgenza in discussione si adempie a precisi obblighi inter-

nazionali sanciti con la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il regolamento n. 467/2001 dell'Unione europea. Ricordate, inoltre, le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del richiamato regolamento, evidenzia l'opportunità di fissare un termine più ampio per la comunicazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge; esprime altresì perplessità in ordine alle modalità applicative dell'articolo 4-bis – introdotto dalle Commissioni riunite II e III su proposta del Governo – concernente l'assoggettamento ad apposita autorizzazione dell'esportazione di determinati prodotti e tecnologie, rilevando altresì l'esigenza che analoghe misure siano adottate da tutti i paesi esportatori, in particolare da quelli aderenti all'Unione europea.

VITTORIO TARDITI, *Relatore per la II Commissione*, richiamate le finalità del provvedimento d'urgenza, ricorda che nel corso dell'*iter* al Senato sono state introdotte nel testo disposizioni volte a differenziare le sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle norme del regolamento n. 467/2001 del Consiglio europeo effettivamente violate, stabilendone in taluni casi l'entità: è stata in tal modo sanata un'incongruità della normativa, derivante dalla difficoltà di stabilire, nel caso concreto, l'entità delle sanzioni da applicare.

Rilevato inoltre che le Commissioni riunite II e III della Camera hanno ulteriormente modificato il testo, non ritenendo assoggettabili a mere sanzioni amministrative fattispecie che configurano illeciti penali, fa presente che l'articolo 4-bis del decreto-legge, nel testo delle Commis-

sioni, è volto a disciplinare l'esportazione di prodotti e tecnologie suscettibili di utilizzo militare oltre che civile.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GOFFREDO MARIA BETTINI preannuncia il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione di un provvedimento d'urgenza volto ad isolare le organizzazioni terroristiche internazionali, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1333 del 2000 e del regolamento comunitario n. 467 del 2001. Espresso altresì apprezzamento per il recepimento di modifiche migliorative del testo del decreto-legge, rileva che l'attuale contesto internazionale richiede un impegno più incisivo dell'Italia e dell'Unione europea al fine di contrastare le attività terroristiche, di garantire la stabilità politica dell'Afghanistan e di intensificare gli aiuti umanitari in favore delle popolazioni coinvolte negli eventi bellici.

GIUSEPPE NARO osserva che il provvedimento d'urgenza in esame rappresenta una sorta di atto dovuto, in quanto volto a dare attuazione ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ad un regolamento del Consiglio dell'Unione europea, che recano incisive disposizioni dirette a contrastare il terrorismo internazionale; ne auspica pertanto la sollecita conversione in legge.

CESARE RIZZI, rilevato che il provvedimento d'urgenza, nel testo delle Commissioni, individua opportunamente le sanzioni — amministrative e penali — per la violazione dei divieti di cui al regolamento comunitario n. 467 del 2001, dichiara che il gruppo della Lega nord Padania condivide le finalità perseguite dal decreto-legge in esame.

FRANCESCO BONITO, ricordato che il decreto-legge in esame dà attuazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite n. 1333 del 2000 ed al regolamento comunitario n. 467 del 2001, fa presente che, rispetto al testo approvato dal Senato, le Commissioni riunite II e III della Camera hanno introdotto sanzioni penali in relazione a comportamenti per i quali era prevista una mera sanzione amministrativa. Sottolineato, inoltre, che le condivisibili finalità perseguite dal provvedimento d'urgenza contrastano con le discutibili norme recentemente approvate dal Parlamento sul rimpatrio dei capitali detenuti all'estero e sulle rogatorie internazionali, preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad assicurare maggiore efficacia alle misure contenute nel decreto-legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che i relatori ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 374 del 2001: Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (1797).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza, ricordando in particolare che l'articolo 1 introduce nell'ordinamento giuridico il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale, configurabile anche attraverso forme di finanziamento. Il provvedimento reca inoltre misure che estendono il ricorso ad attività di intercettazione e ad operazioni cosiddette sotto copertura, utilizzando soluzioni già previste nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato; sottolineato infine che il decreto-legge non lede le garanzie riconosciute dall'ordinamento, ne raccomanda la conversione in legge.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, nel ricordare che in sede comunitaria non si è ancora pervenuti ad una definizione delle finalità di terrorismo internazionale, rimette alla valutazione della Camera la decisione di anticipare o meno una soluzione in ordine alla quale l'Unione europea non si è ancora espressa; sottolinea comunque che il decreto-legge non stravolge l'ordinamento sostanziale penale né quello di rito, dal momento che fa riferimento ad istituti già previsti.

FRANCESCO BONITO, ricordato il senso di responsabilità dimostrato da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento su provvedimenti con i quali si è dato seguito ad iniziative assunte in ambito internazionale, manifesta, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, un generale apprezzamento per il testo elaborato dalla II Commissione, pur esprimendo perplessità in ordine all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, all'utilizzo dello strumento delle videoconferenze ed, infine, alla regolamentazione delle indagini sotto copertura. Nel sottolineare, quindi, che il provvedimento recentemente approvato in tema di rimpatrio dei capitali dall'estero contrasta con le condivisibili finalità perseguite dal decreto-legge in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a favorire un migliore coordinamento normativo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*, nel convenire sull'opportunità di avviare una riflessione sulle questioni poste dal deputato Bonito, precisa le ragioni in base alle quali si è scelto di affidare le indagini alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, anziché alla Direzione nazionale antimafia o al singolo pubblico ministero; riguardo alle intercettazioni telefoniche reiterate, posto il necessario rispetto della *privacy*, si è

ritenuto che un periodo di sessanta giorni sia sufficiente per valutare se il soggetto sia coinvolto o meno in atti criminali. Sottolineato infine che il provvedimento d'urgenza in esame non modifica il vigente regime delle videoconferenze, riconosce l'opportunità di un più puntuale regolamento in materia.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 381 del 2001: AGEA, anagrafe bovina ed Ente irriguo umbro-toscano (1820).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MARIO MASINI, *Relatore*, osservato che il provvedimento d'urgenza è volto a migliorare il processo di erogazione degli aiuti comunitari in favore del comparto agricolo ed il sistema di controllo del settore bovino, ritiene che la normativa in esame consenta di superare le difficoltà relative ai tempi di assegnazione dei richiamati aiuti, con la previsione di procedure più snelle e rigorose e l'attribuzione di un ruolo più significativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Illustra quindi il contenuto del decreto-legge, richiamando, in particolare, le modifiche introdotte dalla Commissione alle disposizioni relative al consiglio di rappresentanza dell'AGEA; auspica inoltre che nel corso dell'*iter* in Assemblea si possa ripristinare, con le opportune correzioni, il testo dell'articolo 5 del decreto-legge, concernente l'Ente irriguo umbro-toscano, soppresso in Commissione per mancanza di adeguata copertura finanziaria; raccomanda infine la sollecita approvazione del disegno di legge di conversione, molto atteso dagli operatori del settore.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO, sottolinea il rilievo strategico che la Casa delle libertà attribuisce al settore agricolo, dichiara di condividere le finalità perseguite dal provvedimento d'urgenza in esame, volto ad accrescere la funzionalità dell'AGEA ed a restituire al Ministero delle politiche agricole e forestali un essenziale ruolo di monitoraggio sulla gestione del FEOGA. Ricordato inoltre che il decreto-legge, nel testo della Commissione, assicura un'adeguata rappresentatività delle organizzazioni di settore nell'ambito dell'AGEA ed una maggiore speditezza delle procedure di erogazione degli aiuti comunitari, ritiene che la normativa in discussione rappresenti un primo segnale in vista del risanamento del comparto agricolo.

ALDO PREDÀ osserva che il decreto-legge in esame non tiene conto delle nuove competenze attribuite alle regioni in materia di agricoltura e riconduce impropriamente funzioni prettamente tecniche, e non di direzione politica, al Ministero delle politiche agricole e forestali: ne conseguirà un'ulteriore burocratizzazione delle procedure, in contrasto con le finalità perseguite. Pur condividendo, inoltre, l'esigenza di prevedere forme di concertazione con le organizzazioni operanti nel settore agricolo, paventa il rischio che l'istituzione del consiglio di rappresentanza dell'AGEA dia adito a duplicazioni di poteri e funzioni. Espresse quindi perplessità in ordine al ruolo degli organismi preposti all'erogazione degli aiuti, con particolare riferimento a possibili violazioni dei vigenti regolamenti comunitari, preannuncia che l'orientamento del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione dipenderà dal modo in cui saranno valutate, nel prosieguo del dibattito, le proposte emendative presentate.

STEFANO LOSURDO, giudicata opportuna l'adozione del decreto-legge in esame, per evitare che le endemiche disfunzioni organizzative dell'AGEA producano danni irreversibili per il settore agricolo, esprime apprezzamento per il ruolo essenziale attribuito al Ministero delle politiche agricole e forestali relativamente all'erogazione degli aiuti comunitari. Sottolineata altresì l'esigenza di superare alcune sovrapposizioni di funzioni tra il consiglio di rappresentanza ed il consiglio di amministrazione dell'AGEA, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a scongiurare eventuali forme di conflittualità tra i due organi; ritiene infine necessaria la proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano.

EGIDIO BANTI, pur condividendo le finalità del provvedimento d'urgenza, volto a disciplinare l'erogazione degli aiuti comunitari per sostenere la crescita del comparto agricolo, auspica che il testo del decreto-legge possa essere migliorato attraverso il recepimento delle proposte emendative che saranno presentate dai gruppi del centrosinistra; giudica inoltre grave che l'articolo 5 del provvedimento d'urgenza sia risultato privo di copertura finanziaria. Ritiene infine necessario un maggiore coinvolgimento delle regioni, anche in considerazione del ruolo che l'Unione europea riconosce loro in materia di politica agricola.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*, nel dare atto all'opposizione di aver assunto un atteggiamento costruttivo, manifesta la disponibilità del Governo a prendere in considerazione modifiche migliorative del testo del provvedimento d'urgenza; preannuncia, in particolare, la presentazione di un emendamento volto a valorizzare le rappresentanze regionali in seno al consiglio di amministrazione dell'AGEA.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Misure contro la tratta di persone (1255-1584).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANNA FINOCCHIARO, *Relatore*, ricorda che il testo unificato in esame recepisce in larga misura un progetto di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione nella precedente legislatura, sottolinea la particolare gravità del fenomeno della tratta di esseri umani. Illustra quindi il contenuto del provvedimento, precisando che le norme in materia penale da esso recate si sono rese necessarie per la difficile definizione offerta dal codice penale del reato di riduzione in schiavitù, in particolare se commesso in danno di persone adulte. Rilevato altresì che la formulazione della normativa ha tenuto conto della distinzione tra schiavitù e servitù ed è stata improntata al massimo rigore descrittivo della condotta criminale, precisa che al reato di tratta di persone è stato conferito carattere associativo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, sottolineata l'importanza del provvedimento in esame, volto a contrastare il fenomeno della tratta di persone, osserva che la sua impostazione è ampiamente condivisa dai gruppi parlamentari; rilevata, inoltre, l'opportunità di un'attenta riflessione sull'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a perseguire le fattispecie criminose in questione, rivolge un particolare ringraziamento al relatore per la proficua ed impegnativa attività svolta nell'elaborazione del testo unificato.

MARCELLA LUCIDI, richiamate le disposizioni comunitarie ed internazionali

vigenti in materia, sottolinea la necessità che siano approvate adeguate misure sanzionatorie di contrasto al fenomeno della tratta di persone.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI**

MARCELLA LUCIDI, rilevato, inoltre, che accanto a norme repressive si prevedono disposizioni a tutela delle vittime del richiamato fenomeno, esprime soddisfazione per il fatto che il testo è ampiamente condiviso dalle forze politiche.

**Sull'uccisione di una
giornalista italiana in Afghanistan.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi e con lui l'Assemblea*) comunica di aver espresso solidarietà al direttore del *Corriere della Sera* per l'uccisione in Afghanistan della giornalista Maria Grazia Cutuli, vittima, unitamente ad altri tre colleghi, di un'imboscata dei Talibani. La Camera è vicina ai familiari delle vittime ed alla stampa italiana e straniera per questo supremo sacrificio a tutela della libertà di informazione.

(*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

BEPPE PISANU, *Ministro per l'attuazione del programma di governo*, a nome del Governo, partecipa con commozione al dolore dei familiari della giornalista uccisa in Afghanistan ed esprime solidarietà alla direzione del *Corriere della Sera*.

PRESIDENTE ringrazia i presidenti di gruppo che con la loro presenza in aula hanno inteso esprimere solidarietà ai familiari della giornalista tragicamente scomparsa ed alla direzione del *Corriere della Sera*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea ed articolazione dei lavori per la sessione di bilancio.

PRESIDENTE comunica la modifica del vigente calendario dei lavori dell'Assemblea e l'articolazione dei lavori per la

sessione di bilancio, predisposte nella odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

(Vedi resoconto stenografico pag. 43).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 20 novembre 2001, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 44).

La seduta termina alle 18,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15,30.

GIANFRANCO ROTONDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 novembre 2001.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Licastro Scardino, Lisi, Maroni, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Luigi Pepe, Pisanu, Possa, Santori, Santulli, Sardelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti e Zaccara sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legisla-

tiva della proposta di legge Foti ed altri n. 1296 (contratti-tipo di locazione di immobili).

Discussione del disegno di legge: S. 695 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (approvato dal Senato). (1838) (ore 15,36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei talibani.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 1838)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la Commissione giustizia, onorevole Tarditi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VITTORIO TARDITI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, inter-

verrà per primo l'onorevole Landi di Chiavenna, relatore per la III Commissione, perché svolgerà un esame generale e, poi, io affronterò la parte tecnica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tragedia dell'11 settembre ci ha aperto gli occhi su alcune realtà che non possiamo eludere. L'attacco alle Torri gemelle ci ha fatto prendere coscienza che i confini nazionali non solo non sono un ostacolo per i terroristi, ma che un mancato e insufficiente coordinamento tra le attività di prevenzione e di indagine giudiziaria dei vari Stati e delle varie organizzazioni internazionali si risolve in un vantaggio strategico concesso ad un nemico che, fino all'11 settembre, è riuscito a sfruttare ogni spazio possibile.

Proprio la luciferina abilità mostrata dai terroristi nell'infiltrarsi tra noi e nell'utilizzare le conquiste di civiltà e di libertà delle quali siamo fieri e alle quali non rinunceremo sotto alcun tipo di ricatto ci rende ancor più persuasi della necessità di combatterli, giorno per giorno, in tutti i campi. Se sono certo necessari interventi militari, come i fatti hanno ampiamente dimostrato, non è meno indispensabile predisporre, tra l'altro, tutti i mezzi diretti ad interrompere il flusso finanziario che ha consentito ai terroristi di strutturare una ragnatela criminale diffusa in larga parte del pianeta. E come è internazionale la minaccia così deve esserlo anche la risposta.

A questi provvedimenti vanno aggiunte, peraltro, iniziative in materia economica e commerciale, recentemente discusse nella quarta conferenza del WTO, in una più attenta politica di cooperazione verso i paesi in via di sviluppo, ai quali, peraltro, credo sia giusto chiedere che si attivino per realizzare, anche all'interno delle loro strutture e istituzioni, un processo di vera

democrazia interna. Per questo motivo la politica estera è, ancora di più, parte integrante e sostanziale della politica nazionale e della risposta che tutti siamo chiamati a dare al terrorismo.

Dopo l'11 settembre si è avvertita una grande voglia di confini, di recuperare la sicurezza con la chiusura, di proteggersi nel proprio guscio. È una reazione pienamente comprensibile, umana e del tutto giustificabile, però, un atteggiamento di questo genere sarebbe non solo un errore, ma un vero e proprio favore fatto ai terroristi, i quali non solo sarebbero avvantaggiati sul piano operativo, ma avrebbero raggiunto lo scopo di restringere i nostri spazi di libertà, di farci vivere nel timore e nell'insicurezza. Al contrario, bisogna che la collaborazione internazionale sia intensificata al massimo grado, che la nostra società resti aperta e, anzi, lo sia ancora di più. È così che diventeremo più forti. Dobbiamo combattere chi vuole distruggerci, senza rinunciare, neanche per un attimo, alla nostra identità che è fatta di democrazia e di libertà. Ogni cedimento su questo è un punto segnato dal nemico.

Si stanno delineando nuovi confini di geopolitica, si rafforzano e si ampliano vecchie e nuove alleanze: uno scenario nuovo, importante, strategico per il futuro della democrazia e delle libertà nel mondo.

Bene, dunque, ha fatto il Governo ad adottare una serie di provvedimenti d'urgenza, tra cui quello ora al nostro esame, diretti ad inaridire le fonti finanziarie del terrorismo con un'azione che si colloca in un indispensabile quadro di collaborazione internazionale, e bene hanno fatto le forze politiche a concordare con tale impostazione.

Limitandomi solo a rammentare alcuni fatti che mi sembra parlino da soli, vorrei ora sottolineare il rilievo che può avere, ed ha, la lotta condotta nei confronti della rete finanziaria che supporta il terrorismo. Il gruppo finanziario riconducibile ad Osama Bin Laden è esteso in oltre cinquanta paesi, e per il solo attentato al World Trade Center – per quanto ora ne

sappiamo — è stata utilizzata una rete terroristica estesa su tre continenti. Già la complessità logistica ed operativa di un'organizzazione così estesa lascia immaginare l'entità dei mezzi finanziari a disposizione di questi criminali.

Anche nel nostro paese le indagini svolte dall'antiterrorismo e dalla magistratura — delle quali attendiamo gli sviluppi e le conclusioni — hanno adombrato l'inquietante presenza di cellule di Al Qaeda. Non siamo quindi immuni dal contagio, e questa consapevolezza non può che rafforzare la nostra determinazione nella lotta al terrorismo internazionale, con radici anche nel terrorismo nazionale.

La stessa consapevolezza ha condotto gli Stati e le organizzazioni internazionali ad attivarsi per chiudere i canali di finanziamento delle reti terroristiche a partire dal 24 settembre, quando il Presidente Bush ha firmato un ordine esecutivo per congelare i beni finanziari presenti negli Stati Uniti d'America ed appartenenti a 27 diverse organizzazioni ed a individui vicini al terrorismo. A tale iniziativa hanno risposto i ministri delle finanze del G7 il 25 settembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre — con la risoluzione n. 1373 che impone a tutti paesi il congelamento di conti e fondi appartenenti a gruppi terroristici ed ai loro sostenitori —, la Commissione dell'Unione europea il 2 ottobre e le altre istituzioni europee.

Proprio da un regolamento comunitario trae origine il provvedimento oggi al nostro esame. Il regolamento comunitario n. 467 del 6 marzo 2001 vieta, infatti, l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan. Il decreto-legge n. 353, diretto a definire le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel predetto regolamento, è emanato in applicazione del rinvio contenuto nell'articolo 13 del regolamento medesimo, in base al quale ogni Stato membro deve determinare le sanzioni da imporre in caso di violazione

delle disposizioni in esso contenute, sanzioni che debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Si rende pertanto necessario, come pure evidenziato dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, adottare un provvedimento di rango primario che definisca il regime sanzionatorio da applicare verso chiunque violi le disposizioni che impongono il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, nonché le relative disposizioni procedurali. Tali aspetti, infatti, non sono stati definiti nel regolamento comunitario.

La normativa comunitaria citata è precedente agli attacchi terroristici dell'11 settembre, e questa considerazione lascia forse un'ombra di rammarico. Essa, infatti, è stata emanata sulla base di una posizione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 febbraio 2001, la risoluzione 2001/154/PESC, per imporre le misure restrittive previste dalla risoluzione n. 1333 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a seguito della mancata consegna, da parte dei talibani, di Osama Bin Laden. Con le risoluzioni n. 1333 del dicembre 2000 e n. 1267 del 15 ottobre 1999, alla quale rinvia la citata risoluzione n. 1333, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva infatti già stabilito alcune misure da adottare in relazione alla situazione in Afghanistan. Queste misure obbligano tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a prevedere sanzioni nei confronti della fazione afghana dei talibani fintanto che questa proteggerà il terrorista di nazionalità saudita Osama Bin Laden; tali sanzioni consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o utilizzati dai talibani, salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU per le sanzioni, e nel congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie possedute o controllate direttamente o indirettamente dai talibani presso banche ed altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.

Inoltre, a seguito degli attacchi dell'11 settembre scorso, il Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite, il 28 settembre, ha adottato la risoluzione n. 1373 – già citata – che ha ampliato notevolmente la portata degli interventi richiesti agli Stati membri per il contrasto delle attività terroristiche, estendendo le misure di embargo a qualsiasi soggetto implicato in atti di terrorismo.

È, quindi, presumibile che, entro breve tempo, anche la normativa comunitaria venga conseguentemente riconsiderata; proprio per questo, il decreto-legge n. 369 – convertito recentemente da questa Assemblea – sanziona, all'articolo 2, la violazione di disposizioni (recanti il divieto di esportazione di beni e servizi o il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie) contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Inoltre, con il decreto-legge n. 374, al prossimo punto dell'ordine del giorno di questa seduta, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico nazionale norme di carattere penale e processuale dirette a consentire una repressione più efficace degli atti di terrorismo a carattere transnazionale che, travalicando i confini del singolo Stato, non risultano agevolmente perseguibili sulla base delle disposizioni in vigore.

L'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 1, stabilisce, dunque, la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento n. 467/2001, concernenti rispettivamente: il congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie appartenenti a soggetti designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani; il divieto di vendita della sostanza chimica denominata « anidride acetica »; il divieto di fornitura di consulenza tecnica, assistenza e formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani e il divieto di partecipare ad attività collegate che abbiano l'effetto di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 o le attività degli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito a tutti gli aspetti sanzionatori interverrà il collega, onorevole Tarditi, relatore per la II Commissione (Giustizia). Vorrei svolgere solo due ultime e brevi valutazioni e pregherei il Governo di prestare, in questo specifico momento, la dovuta attenzione.

In ordine all'articolo 2, sarebbe opportuno ampliare il termine per la comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, dell'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento – indicato nel testo in 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ovvero dalla formazione degli stessi, se successiva – ad almeno 45 giorni.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 4-bis, proposto dal Governo, pur condividendo ovviamente il principio ispiratore che si fonda sulla necessità di controllare le esportazioni di materiali verso paesi a rischio che potrebbero utilizzarli in modo diverso da quello ufficialmente dichiarato (*dual use*, per intenderci), qualche perplessità emerge sia in ordine alle modalità applicative previste dall'articolo in esame – e da qui, quindi, la richiesta al Governo di opportuni chiarimenti – sia in ordine alla necessità che tutti i paesi esportatori, soprattutto comunitari, adottino gli stessi criteri e, quindi, criteri uniformi a quelli di cui il Parlamento si sta dotando.

PRESIDENTE. Il relatore per la II Commissione, onorevole Tarditi, ha, quindi, facoltà di svolgere la relazione.

VITTORIO TARDITI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi soffermerò, quale relatore per la II Commissione, principalmente sulle questioni relative alle disposizioni sanzionatorie del decreto-legge in esame.

Come ha già accennato il relatore per la III Commissione, l'onorevole Landi di Chiavenna, il decreto è diretto a definire le sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 ed 8 del regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001, recante misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani.

In particolare, il provvedimento sanziona la violazione delle disposizioni che impongono: il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie riconducibili alla fazione afgana dei talibani; il divieto di vendita, fornitura, esportazione e spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata « anidride acetica »; il divieto di vendita, fornitura e cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani; il divieto di effettuare voli da e per l'Afghanistan, fatti salvi quelli di carattere umanitario; l'obbligo di chiusura degli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani, il divieto di partecipare ad attività collegate che abbiano per oggetto le operazioni vietate appena citate.

È da segnalare che vi è una parziale coincidenza tra il decreto-legge n. 369 del 12 ottobre 2001 e quello che stiamo attualmente esaminando, che non si traduce, comunque, in una sovrapposizione tra le due normative. La circostanza che i due decreti-legge condividano comunque la medesima finalità (bloccare il finanziamento del terrorismo internazionale) determina, almeno per alcune loro disposizioni, dei punti di contatto tra i provvedimenti, che rischiano di trasformarsi in vere e proprie sovrapposizioni. In effetti, il decreto-legge n. 369 del 12 ottobre 2001 sanziona tutte le violazioni delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra i quali rientrerebbe anche il regolamento europeo che contiene misure restrittive nei confronti dei talibani, che sono oggetto del decreto-legge in esame. Tuttavia, questo non si limita, come invece il decreto n. 369 del 12 ottobre 2001, a congelare il finanziamento dei beni dei terroristi, ma contiene anche divieti di portata più ampia.

Il testo originario del decreto-legge prevedeva, in caso di violazione delle norme del regolamento comunitario, una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata sul valore dell'operazione illecita. In sostanza, era prevista la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

Il Senato, invece, ha differenziato le sanzioni pecuniarie a seconda delle norme del regolamento violate. Pertanto, in aggiunta alle previsioni di cui al comma 1, che prevedono la nullità degli atti compiuti in violazione del regolamento comunitario in questione, è stato stabilito che la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 (congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie), 4 (divieto di vendita della sostanza chimica denominata « anidride acetica ») e 5 (divieto di fornitura di consulenza tecnica, assistenza e quant'altro) del regolamento comunitario sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

Le violazioni delle disposizioni degli articoli 6 (divieto di effettuare voli da e per l'Afghanistan) e 7 (obbligo di chiusura di tutti gli uffici che rappresentano gli interessi dei talibani) sono invece punite con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro. Tale novità, introdotta dal Senato, ha rimediato ad una vera e propria incongruità del decreto-legge su tale punto, poiché avrebbe reso necessario il calcolo del valore economico della condotta vietata (decollo, atterraggio e sorvolo per aeromobili diretti o decollati dal territorio dell'Afghanistan controllato dai talibani), rendendo così in pratica inapplicabile anche la semplice sanzione amministrativa.

Le Commissioni Giustizia ed Esteri, tuttavia, hanno ritenuto necessario modificare ulteriormente il decreto-legge, in quanto non è sembrato congruo e coerente con le norme penali applicabili in casi

simili relegare alla sfera della illiceità amministrativa condotte estremamente gravi come prestare assistenza militare ai talibani o esportare a favore degli stessi sostanze chimiche che servono a raffinare sostanze stupefacenti, il cui traffico, come sappiamo, rappresenta la principale fonte di finanziamento di quel regime. È stato, pertanto, modificato il testo trasmesso dal Senato prevedendo, per tali condotte, la medesima pena che il codice penale stabilisce in caso di favoreggiamento bellico (articolo 247 del codice penale) o di commercio con il nemico (articolo 250 del codice penale). In sede di Comitato dei nove, le Commissioni potrebbero valutare se sia più opportuno, sotto il profilo della riserva di legge e quello della determinatezza della fattispecie, formulare direttamente la fattispecie penale, anziché rinviare alle norme del regolamento, per quanto attiene al precetto, e alle norme del codice penale, per quanto attiene alla sanzione.

Non è stata adottata la soluzione di inserire nella disposizione sanzionatoria amministrativa una clausola di riserva della sanzione penale («salvo che il fatto non costituisca reato»). Tuttavia, la maggior parte delle fattispecie penali di carattere generale che potrebbero applicarsi nei casi di specie hanno come presupposto che il fatto sia commesso «in tempo di guerra», per cui, considerata la natura dell'intervento militare in atto contro i talibani, potrebbero sussistere delle insuperabili difficoltà per l'operatività della clausola.

Il comma 2-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, al di fuori di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis — per le quali si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti —, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 (attività collegate a quelle vietate) del regolamento CE è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

L'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 3 del regolamento siano tenuti

a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, direzione III e al Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ovvero dalla formazione degli stessi se successiva. Tali informazioni, secondo quanto prescritto dal citato articolo 3 del regolamento comunitario 467/2001, saranno trattate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riservatezza e ai sensi dell'articolo 284 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che disciplina le modalità di acquisizione da parte della Commissione europea di ogni informazione necessaria all'esecuzione della propria attività e le modalità di effettuazione di eventuali verifiche di controllo.

Il comma 2 dell'articolo in esame — così modificato nel corso dell'esame presso il Senato — prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione sopra descritti, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal decreto-legge in esame, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 (vale a dire della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo). Il Senato ha ridotto la sanzione in quanto la violazione alla quale si lega non può essere considerata della stessa gravità dell'omesso congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, in quanto rispetto a quest'ultima violazione essa svolge un ruolo meramente strumentale.

L'articolo 3 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto-legge in esame e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applichino le disposizioni di cui al titolo II, Capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.148), fatta eccezione per le disposizioni contenute

nell'articolo 30 (Adempimenti oblatori), eccezione aggiunta nel corso dell'esame presso il Senato.

Come rilevato nel corso dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea del Senato, tale eccezione è diretta ad escludere che le sanzioni possano essere attenuate da successivi benefici. La modifica non consente l'oblazione degli illeciti sanzionati dal decreto-legge in esame in quanto la loro gravità non sembra giustificare la possibilità di estinguere l'illecito attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta rispetto all'entità della sanzione comminata.

L'articolo 4, stabilisce che le disposizioni del decreto-legge cessino di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento.

L'articolo 4-bis è stato introdotto dalle Commissioni a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, che non ha per oggetto le violazioni del regolamento CE sui talibani, bensì l'applicazione del regolamento CE del 22 giugno 2000, n. 1334/2000 sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. L'articolo 4-bis prevede una particolare procedura diretta a regolamentare, attraverso la previsione di particolari autorizzazioni amministrative, l'esportazione di particolari prodotti e tecnologie caratterizzati dalla circostanza che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Tra tali prodotti sono compresi tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari. L'articolo è, quindi, diretto a introdurre delle forti limitazioni alla esportazione di beni che i terroristi potrebbero utilizzare come parti di armi di sterminio.

L'articolo 5, infine, è relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ha ascol-

tato le indicazioni provenienti dai relatori e si riserva di intervenire e di fornire ulteriori chiarimenti e valutazioni sulle proposte.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Bettini. Ne ha facoltà.

GOFFREDO MARIA BETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ricordare all'Assemblea e alla Presidenza, in questa occasione, la drammatica vicenda che proprio stamani, sembra in Afghanistan, ha coinvolto due giornalisti, tra cui una giovane giornalista italiana del *Corriere della Sera* che stava svolgendo in modo egregio la sua professione e di cui, allo stato attuale, non si sa più nulla (probabilmente le notizie non sono positive).

Volevo ricordare ciò, in quanto questa nostra discussione avviene in un momento particolarmente drammatico delle vicende dell'Afghanistan e, anche se discutiamo un provvedimento importante ma specifico, ritengo sia utile, comunque, inserirlo e collocarlo nell'ambito di questi avvenimenti più generali.

Il gruppo dei Democratici di sinistra voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, nel testo modificato, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei talibani. Voteremo a favore perché questo provvedimento è giusto nel merito; infatti, tende ad isolare e colpire un'organizzazione che da molti anni, non solo dopo l'11 settembre, pratica il crimine e il terrorismo. Il provvedimento tende a recidere possibili aiuti, legami, connivenze internazionali che, come si è visto, i criminali cercano e ottengono in molte parti del mondo. Voteremo a favore anche perché, in tal modo, lo Stato italiano completa un processo sanzionatorio che era stato già deciso da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del dicembre dello scorso anno, cui ha fatto seguito un regolamento applicativo della Comunità europea. Infine, voteremo a favore perché, nel corso dell'iter parlamentare, sono state accolte proposte

di modifica ed emendamenti che hanno migliorato e reso più efficace il testo in esame, anche se, comunque, i Democratici di sinistra, in aula, presenteranno ulteriori proposte emendative, che non sono state accolte dal Governo.

È del tutto evidente che, dopo la tragedia di New York e la guerra, appare piccola cosa ciò che stiamo discutendo oggi. Tuttavia, essa conserva il valore di un tassello, di un impegno concreto contro il terrorismo che, con tutte le nostre energie, stiamo combattendo e dovremo combattere nel futuro.

La sinistra democratica, di fronte alla prova delle giornate convulse che sono alle nostre spalle, ma — vorrei precisare — in tutta la sua storia (basti pensare a ciò che è successo in Italia durante gli anni di piombo), non solo non si è ritratta, ma è stata protagonista dell'iniziativa contro la barbarie del terrore e in difesa di quei principi elementari di civiltà, di convivenza, di libertà, ai quali terremo costantemente fede.

Siamo altresì convinti che, in certi drammatici frangenti — come si è dimostrato anche in Afghanistan —, per aprire lo spazio alla politica, al dialogo, alla giustizia e ad una possibile pace, sia indispensabile il pur doloroso uso della forza. Così come riteniamo indispensabile prosciugare l'acqua dentro la quale i violenti e i fanatici nuotano.

Non si possono, dunque, avere distrazioni o essere indulgenti con chi protegge e con chi copre e giustifica i terroristi.

Per ottenere risultati concreti occorrono, quindi, strumenti precisi, come quello di cui stiamo discutendo oggi, leggi coordinate a livello internazionale, collaborazione tra gli apparati di indagine e di sicurezza tra i vari paesi. Il decreto-legge oggi in discussione — ripeto — va in questa giusta direzione.

Semmai, il rammarico — lo dico davvero senza astio, ma solo come elemento di riflessione per tutti — è che il nostro Parlamento ha approvato, proprio qualche settimana fa, un provvedimento — quello sulle rogatorie internazionali — che va in un senso diametralmente opposto ad una

esigenza di rapida ed efficace azione comune tra i vari Stati nella lotta contro il crimine.

Il Governo ha voluto dare, in tal modo, un gravissimo — a mio avviso — segnale di controtendenza rispetto allo sforzo di tutta la comunità internazionale, un segnale che ci ha indebolito ed esposto e che rende meno credibile la severità della destra italiana contro i terroristi del mondo quando essa stessa è così accomodante e compromissoria contro i malfattori di casa nostra.

Detto questo, cari colleghi, occorre sottolineare che il decreto-legge in esame si colloca in una situazione totalmente nuova, che vede il Governo talebano in rotta e l'Afghanistan nel mezzo di un terremoto militare, politico e sociale.

Al di là, dunque, del provvedimento in discussione oggi, gli impegni dell'Italia si fanno via via più stringenti, gravosi e difficili; essi si dovranno dispiegare in tre direzioni fondamentali. La prima riguarda il proseguimento dell'azione militare, allo scopo di colpire in modo definitivo i centri del terrorismo internazionale che in Afghanistan hanno prosperato con a capo lo sceicco Bin Laden. In secondo luogo, è necessario garantire una transizione ed una stabilizzazione politico-militare a Kabul, per evitare nuove vendette, nuovo sangue, nuovi conflitti. In questo senso, auspichiamo un ruolo centrale dell'ONU, per favorire in Afghanistan un governo che raccolga, in modo largo, l'insieme delle etnie che hanno combattuto i talibani. La comunità internazionale, infatti, non deve commettere l'errore che fece dopo la sconfitta dei sovietici, abbandonando l'Afghanistan alla guerra civile senza preoccuparsi di un suo assetto democratico e pacifico. Infine, bisogna creare le condizioni per un'intensificazione degli aiuti umanitari, garantendo che essi giungano a destinazione e siano, quindi, efficaci.

Ripeto che si tratta di compiti difficili, da collocare dentro strategie di ampio respiro. In queste settimane, i rapporti internazionali stanno mutando con una rapidità impressionante. C'è l'ansia di trovare nuovi equilibri e nuovi strumenti, per

fronteggiare le novità e le domande che si sono prodotte o evidenziate dopo l'11 settembre. Ci si è accorti che la globalizzazione non è una linea retta, che ha i suoi frutti amari e che la sicurezza si conquista davvero se si combattono le miserie, le ingiustizie ed i soprusi, se si dà una prospettiva a milioni di esseri umani senza futuro, se si dà una terra a chi non l'ha, come il popolo palestinese.

Molti silenzi e molte pigrizie si stanno, finalmente, superando. Emerge una nuova consapevolezza, in generale: però, questo nuovo dinamismo mondiale, cari colleghi, chiama in causa l'Europa, ha bisogno dell'Europa, della sua forza, della sua autonomia, della sua cultura, del suo assetto civile, che ha saputo coniugare, in modo avanzato, modernità e solidarietà, libertà e giustizia. Tuttavia, l'Europa, per essere credibile, deve essere unita. Ecco perché l'Italia non deve perdere il contatto con l'Europa ma deve conservare il suo prestigio ed il suo ruolo.

Questo è principalmente il vostro compito, colleghi della maggioranza e del Governo, compito che in questi primi mesi, purtroppo, non avete svolto bene, tra divisioni, forzature, pressapochismi.

Per tali ragioni, il gruppo dei Democratici di sinistra, certamente, non si tira indietro di fronte a provvedimenti giusti, come è in questo caso, e — lo ripeto — voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame; tuttavia, il nostro gruppo è stato ed è inflessibile nella sua opposizione quando si va nella direzione della prepotenza e della lesione del prestigio dell'Italia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Naro. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE NARO. Signor Presidente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, già approvato con modificazioni dal Senato il 24 ottobre, certamente giovano considerazioni sulla genesi e sulle finalità che si prefigge. Ricordiamo, pertanto, alcuni aspetti. In primo luogo, con la risoluzione n. 1333 del 19 dicembre 2000, il

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso gli effetti della sua precedente risoluzione n. 1267, del 15 ottobre 1999, alla fazione afgana dei talibani, in qualità di protettori di Osama Bin Laden. In secondo luogo, la detta risoluzione n. 1267 imponeva agli Stati membri di impedire atterraggio e decollo di aerei e di procedere al congelamento di capitali e risorse finanziarie di ogni tipo, quando aerei e capitali si riferissero a terroristi. In terzo luogo, il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 467 del 6 maggio 2001 ha imposto agli Stati membri la formulazione di sanzioni per i casi di violazione alle sopradescritte risoluzioni dell'ONU. In quarto luogo, il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, di cui stiamo discutendo, era stato emanato in ottemperanza a quanto previsto dal citato regolamento comunitario, per stabilire le sanzioni in caso di violazione e per regolamentare le procedure di applicabilità delle stesse. In quinto luogo, il Senato della Repubblica ha modificato il testo del decreto-legge per precisare i termini di decorrenza in caso di violazione e per esprimere in maniera chiara ed inequivocabile la quantificazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, le Commissioni riunite, giustizia ed esteri, hanno integrato il testo ed hanno aggiunto ad alcune sanzioni amministrative altre di rilevanza penale: nella fattispecie, nella vendita di anidride acetica e in quella di fornitura, consulenza e formazione pertinenti alle attività militari. Dette sanzioni penali sono state determinate rispetto all'articolato del codice penale, rispettivamente, all'articolo 250 (commercio col nemico) e 247 (favoreggiamento bellico).

A questo punto, l'Assemblea è chiamata a convertire in legge il decreto-legge in esame, conversione che risulta quasi un atto dovuto, in quanto costituisce la fase attuativa del regolamento comunitario n. 467 del 2001, quantificandone la sanzionabilità riferita alle varie fattispecie di violazioni da esso contemplate. A sua volta, il regolamento comunitario n. 467 costituisce la fase attuativa anche delle due risoluzioni dell'ONU sopra ricordate.

Dunque, si tratta di una catena di trasmissione finalizzata a rendere operativi in ogni singolo paese i deliberati delle Nazioni Unite, in cui, è bene ripeterlo, siedono tutti i paesi del mondo.

Non dobbiamo sottovalutare l'importanza dell'iniziativa legislativa che ci vede impegnati. Essa è spaventosamente attuale, anche dopo la disfatta che i talibani stanno pesantemente subendo in Afghanistan. Infatti, nonostante l'eliminazione di esponenti di rilievo della rete terroristica Al Qaeda, i tantissimi suicidi di irriducibili e l'asfissiante braccaggio di Osama Bin Laden e del mullah Omar, terroristi e talibani si stanno trasferendo sulle montagne per organizzare la guerriglia, che essi sanno condurre con efficacia spietata, come i trascorsi dimostrano. Inoltre, non dimentichiamo le cellule impazzite Osama-dipendenti sparse per il mondo. Ecco perché occorre insistere con scrupolosa costanza nella repressione, a qualsiasi livello, in qualsiasi luogo, in qualsiasi tempo, ma soprattutto con la dovuta tempestività.

Questo provvedimento è una preziosa tessera del mosaico antiterrorismo che si sta componendo, non solo in Italia ma in tutti i paesi del mondo. Nell'esercitare le nostre responsabilità, dobbiamo anche considerare quanto grave sia l'incubo del suicidio nucleare che anima i *kamikaze* e lo stesso Bin Laden, come da più autorevoli fonti si paventa.

Nell'esprimere apprezzamento ai relatori per l'efficacia della loro esposizione, concludo convinto che questo è un provvedimento che va approvato con l'urgenza che il momento storico richiede.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento ha origine precedente agli attentati dell'11 settembre. L'organizzazione terroristica Al Qaeda si era resa infatti responsabile di attentati all'ambasciata USA in Kenya e del primo attacco alle Torri gemelle nel 1993, mentre Bin Laden aveva trovato

rifugio in Afghanistan. Da qui si è arrivati alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1333 del 19 dicembre 2000, la quale obbliga tutti gli Stati membri a prevedere sanzioni nei confronti dei talibani, fintanto che proteggeranno il terrorista saudita. Le misure consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati da talibani (salvo eccezioni individuate dall'ONU caso per caso, il che è fuor di dubbio), e il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie possedute e controllate dai talibani, direttamente o indirettamente, presso banche ed altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.

Il 26 febbraio 2001 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una posizione comune per imporre l'adozione delle misure previste dalla risoluzione ONU. Il regolamento CE n. 467 del 6 marzo 2001 impone agli Stati membri la predisposizione di sanzioni in caso di violazione del dettato del regolamento. In materia di sanzioni contro i talibani, ricordo il documento 2001/154/PESC del Consiglio del 26 febbraio 2001, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti dei talibani.

Il 19 dicembre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1333 nella quale si chiede, tra l'altro, che i talibani si conformino alla risoluzione n. 1267 del 1999, in particolare, cessando di fornire asilo e protezione ai terroristi internazionali e alle loro organizzazioni terroristiche e a consegnare Osama Bin Laden alle pertinenti autorità, affinché sia processato. Tra l'altro, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che il divieto dei voli ed il congelamento dei capitali imposti dalla risoluzione n. 1267 del 1999 siano inasprite e che venga introdotta una serie di nuove misure nei confronti dei talibani, in particolare il divieto di esportare talune merci, di fornire certi tipi di consulenze tecniche e formative e la chiusura forzata degli uffici talibani della Ariana Afghan Airlines.

Per quanto concerne l'Unione europea, per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, nonché i nomi e le altre informazioni pertinenti e relative alle persone, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a seguito di una designazione da parte delle autorità dell'ONU, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate all'occorrenza a far rispettare le disposizioni del presente regolamento per quanto concerne il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie. Per motivi di opportunità la Commissione dovrebbe essere abilitata ad integrare o modificare gli allegati del presente regolamento, sulla base delle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dal comitato per le sanzioni contro i talibani o dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il comitato per le sanzioni contro i talibani, in particolare fornendogli informazioni. Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tale fine.

È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione del presente regolamento possano essere imposte a partire dall'entrata in vigore del regolamento e che, in caso di presunzione di prova, gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo — posto sotto la loro giurisdizione — che abbia violato una o più disposizioni.

Pertanto, signor Presidente, la Lega nord Padania non può che essere favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, da parte mia c'è poco da aggiungere

rispetto a quello che — per il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo — ha detto ed espresso poco fa il collega Bettini.

Siamo in presenza di atti sovranazionali di rilevante importanza, oltre che di rilevante valore giuridico; il provvedimento che stiamo esaminando e che ci apprestiamo ad approvare nelle prossime ore è direttamente collegato ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in relazione a misure sanzionatorie assunte dalla comunità internazionale contro la fazione afgana dei talibani.

Come è noto, questa risoluzione è stata sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione europea che, unitariamente, ha assunto una posizione che ha poi esteso a tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda, in particolare, la parte sanzionatoria della quale rapidamente devo occuparmi, giova ricordare il principio, inserito nella normativa del Consiglio dell'Unione europea, in forza del quale, dopo la descrizione e la tipizzazione dei comportamenti da sanzionare, la Comunità ha rimesso la disciplina del regime sanzionatorio alle decisioni degli Stati membri.

Come ha ricordato il relatore, in sede di prima lettura del provvedimento, il Senato, in merito al regime sanzionatorio, ha previsto una serie di illeciti amministrativi, ritenendo che i comportamenti da sanzionare dovessero essere sanzionati semplicemente con sanzioni amministrative. Da parte nostra, nel lavoro istruttorio svolto rapidamente ma con attenzione in Commissione, vi è stata la proposta di modificare il regime sanzionatorio degli illeciti amministrativi con l'introduzione, viceversa, di sanzioni penali.

Abbiamo ritenuto di avanzare tale proposta, valutata attentamente da tutti i commissari di maggioranza e di opposizione, giacché ci sembra che i comportamenti da ostacolare e da sanzionare siano particolarmente gravi ed in relazione ad essi può richiamarsi agevolmente anche la disciplina codicistica in tema di reati bellici.

Nell'ambito della discussione che ne è conseguita in Commissione, il relatore e la

maggioranza della Commissione hanno ritenuto di accettare, ancorché parzialmente, le nostre proposte e di ciò siamo assolutamente soddisfatti.

Riteniamo peraltro, anche se non ne facciamo momento di duro confronto politico, che in ordine a quei comportamenti che sono stati lasciati dalla Commissione della Camera nell'ambito dell'illecito amministrativo, in Assemblea si debbano riproporre i nostri emendamenti per porre all'attenzione dei colleghi la nostra valutazione. La maggioranza poi deciderà quale dovrà essere il contenuto concreto del provvedimento che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Come ultima e finale considerazione, riteniamo, altresì, di dover sottolineare — lo faremo anche con un apposito emendamento che abbiamo già presentato in Commissione ma che è stato respinto con il parere negativo del relatore — che, in relazione ai provvedimenti che il Governo sta doverosamente adottando nell'ambito degli impegni assunti nei confronti della comunità internazionale per la lotta ed il contrasto al terrorismo, qualche contraddittorietà nell'azione governativa sta emergendo, a nostro avviso, anche in merito all'approvazione di questo provvedimento. Abbiamo discusso e polemizzato molto; con durezza ci siamo confrontati allorché il Governo ha presentato la nota disciplina sul rientro dei capitali dall'estero e l'altrettanto nota disciplina sulle rogatorie internazionali. Ebbene, in quelle sedi di discussione, abbiamo più volte evidenziato e sottolineato come, a nostro avviso, quelle discipline indebolissero l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Pensiamo anche che le medesime discipline e, per la discussione di questo pomeriggio, la disciplina relativa al rientro dei capitali dall'estero, in qualche modo, favoriscano anche l'attività del terrorismo, in modo particolare la possibilità di finanziamento delle attività terroristiche. Anche per questo — come prima ricordato — abbiamo presentato nuovamente una nostra proposta emendativa per l'esame da parte dell'Assemblea, con la quale pensiamo e crediamo che occorrerà procedere

ad uno sforzo per coordinare quella disciplina, con la disciplina del decreto-legge che ci accingiamo a convertire.

A nostro avviso occorre procedere ad uno sforzo per derogare a quella disciplina nel momento in cui quest'ultima può essere applicata a soggetti e per attività che, in qualche modo, abbiano una connessione con il terrorismo e con possibili attori di attività terroristica.

Anche questo pare a noi un punto politico molto importante che ribadiremo — ripeto — in aula; lo sottoporremo all'attenzione dei colleghi deputati augurandoci che la nostra riflessione abbia un esito e registri un favore maggiore, da parte dei colleghi, rispetto a quello espresso dai componenti della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 1838)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Tarditi.

VITTORIO TARDITI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare relatore per la III Commissione, onorevole Landi di Chiavenna.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, anch'io rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (1797) (ore 16,26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1797).**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pecorella, ha la facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha per oggetto la conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi per finalità di terrorismo internazionale.

L'urgenza e la necessità di dare risposte immediate volte a fronteggiare il violento attacco terroristico che attualmente è in atto a livello internazionale contro le istituzioni democratiche, deriva, oltre che dall'esigenza di trovare soluzioni giuridiche adeguate alla gravità del momento che stiamo vivendo, da impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, al fine di

predisporre una strategia unitaria che possa sconfiggere il fenomeno nel suo complesso.

Le disposizioni del decreto-legge possono essere suddivise in quattro gruppi: in primo luogo, norme che attribuiscono rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati esteri o di organismi internazionali che siano riconducibili alla figura criminosa di associazione terroristica prevista attualmente dal codice penale; norme che consentono di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie estendendone l'applicabilità ai delitti associativi con finalità di terrorismo; disposizioni che estendono all'attività antiterrorismo le norme che rendono possibili, in specifici settori quali il contrasto al traffico degli stupefacenti, il riciclaggio, l'immigrazione clandestina, e quant'altro, le operazioni sotto copertura, il ritardo degli ordini di cattura, l'arresto e il sequestro, nonché le perquisizioni di edifici o di blocchi di edifici; infine, norme che prevedono la possibilità di utilizzare, anche nelle ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico, le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.

La definizione di terrorismo nazionale ed internazionale, contenuta nell'articolo 270-bis è stata formulata tenendo conto della nozione che si è andata delineando in sede europea, oltre che delle precise indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della suprema Corte; tuttavia, poiché in sede europea il concetto è in via di formazione, potrà apparire opportuna, per ora, anche una definizione più aperta.

Si sono così unificate le due fattispecie che prevedevano associazioni con finalità di terrorismo, quella già contenuta nell'attuale articolo 270-bis, e cioè le associazioni con finalità di terrorismo interno, e quella del decreto-legge, ovvero l'associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Alle condotte tradizionali si è aggiunta quella di finanziamento, eliminando però

l'espressione « anche indirettamente » contenuta nel decreto-legge. Infatti, da un lato, la fattispecie avrebbe assunto contorni troppo indefiniti e, dall'altro, se il finanziatore sa che il denaro è destinato all'associazione, l'ulteriore specificazione sarebbe risultata del tutto inutile.

La pena, per il solo fatto della partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo, è stata elevata, così da consentire l'arresto in flagranza. È stata sanzionata, per i reati associativi con finalità di terrorismo o di eversione, anche l'attività di assistenza agli associati, secondo quanto disposto dall'articolo 418 del codice penale per l'associazione a delinquere semplice e per quella a stampo mafioso. Si è provveduto a rendere uguali le condotte delle due fattispecie, modificando in tal modo la disposizione prevista dal decreto-legge e lo stesso articolo 418. Restano diverse, tuttavia, le sanzioni per le due fattispecie. L'assistenza agli associati ad associazioni terroristiche è punita con la reclusione sino a quattro anni, anziché sino a due, come invece è previsto, nelle altre ipotesi, per il delitto di assistenza agli associati.

Il comma 3 dell'articolo 1 integra l'elenco delle armi da guerra, di cui alla legge n. 110 del 1975, includendovi anche gli aggressivi chimici e radioattivi che, ormai, fanno parte dell'arsenale a disposizione dei terroristi.

L'articolo 1 del decreto-legge, infine, estendeva ai delitti associativi con finalità di terrorismo internazionale la condizione di procedibilità della preventiva autorizzazione del ministro della giustizia, già prevista per una serie di reati contro la personalità dello Stato. Nella relazione, si legge che « tale passaggio procedimentale ha lo scopo di consentire una attenta valutazione politica dei fatti, riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali ». Senonché, è parso che, anche con tale limite, l'obbligo di chiedere al ministro una decisione sull'autorizzazione a procedere avrebbe comportato un eccessivo ed inutile carico di lavoro per l'organo dell'accusa e per lo stesso ministro; pertanto, si è ritenuto di ricondurre

la procedibilità per i reati di terrorismo internazionale, se commessi all'estero, alla disciplina ordinaria, di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale.

L'articolo 2 ha per oggetto le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e le perquisizioni di edifici. Il comma 1 estende ai delitti commessi per finalità di terrorismo interno o internazionale (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni) e al delitto di assistenza agli associati la disciplina derogatoria prevista dall'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991. Secondo tale disposizione, per i delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono è sufficiente, come presupposto per l'autorizzazione a disporre le intercettazioni o comunicazioni, la sussistenza di sufficienti indizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, il quale, per la medesima autorizzazione, richiede la sussistenza di gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. La disciplina derogatoria prevede, inoltre, che le intercettazioni in ordine a conversazioni tra presenti, che avvengano in luoghi di privata dimora, siano possibili anche qualora non vi sia motivo di ritenere che in tali luoghi si stia svolgendo attività criminosa. La durata delle operazioni di intercettazione non può superare i 40 giorni, e può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano sufficienti indizi di reato. È da notare che tale disciplina derogatoria si estende anche a coloro che non partecipano all'associazione, ma prestano assistenza agli associati, per cui l'applicazione di tale disciplina è alquanto estesa.

Il comma 2 estende ai delitti con finalità di terrorismo internazionale le disposizioni in materia di perquisizioni di edifici, che il decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, prevede per alcuni reati estremamente gravi, quali, ad esempio,

quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti. Secondo tale disposizione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che vi si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero vi sia rifugiato un latitante o un evaso, in relazione a taluno dei delitti sopra indicati. Di tali operazioni è data notizia immediatamente e comunque entro 12 ore al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore. Al contrario di quanto previsto nel comma 1, non sono individuate specificamente le fattispecie criminose che legittimano la perquisizione di edifici, ma è fatto genericamente rinvio alla finalità di terrorismo, per cui si potrebbe ritenere che la norma sia applicabile anche al di fuori di ipotesi associative, essendo sufficiente che l'indagine abbia ad oggetto un qualsiasi reato commesso con quella finalità.

L'articolo 4 introduce una disciplina specifica, diretta a regolamentare le operazioni sotto copertura nonché al ritardo degli atti di cattura, di arresto e sequestro che siano compiuti nell'ambito delle attività dirette al contrasto dei delitti di terrorismo interno o internazionale. Si tratta di una disposizione che, facendo salva l'applicazione dell'esimente dell'adempimento di un dovere, prevista dall'articolo 51 del codice penale stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

Per tali indagini, il comma 2 prevede espressamente che gli ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria possano utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare od entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione informandone il pubblico ministero al più presto e, comunque, entro le 48 ore successive all'inizio dell'attività.

Il comma 3 consente che, per i delitti commessi con finalità di terrorismo, previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, quando sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o cattura dei responsabili di tali delitti, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano la misura cautelare dell'arresto o del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive 48 ore. Per gli stessi motivi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza dandone immediatamente avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive 48 ore.

Le operazioni sotto copertura, ai sensi del comma 4, possano essere effettuate solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, specializzati nella attività di contrasto al terrorismo e all'eversione, e della Guardia di finanza, competenti nell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

Il comma 5 individua gli organi competenti a disporre le operazioni sotto copertura, indicandoli rispettivamente nel capo della polizia, nel comandante generale dell'Arma dei carabinieri e nel comandante generale della Guardia di finanza. Costoro possono delegare tale compito al questore o al responsabile di livello provinciale dell'organismo d'appartenenza. Al pubblico ministero competente per l'indagine deve essere, comunque, data pre-

ventiva comunicazione dell'autorizzazione dell'operazione. Tale comunicazione deve contenere, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero dovrà essere informato anche dei risultati dell'operazione stessa oltre che delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato.

Con il comma 7, l'applicazione delle cause di giustificazione, di cui all'articolo 51 del codice penale, è estesa agli ausiliari, dei quali si avvalgono gli ufficiali di polizia giudiziaria nel compiere operazioni sotto copertura.

Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati, saranno dettate le modalità in base alle quali sarà possibile eseguire tali operazioni con l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura. Con lo stesso decreto, sono definite le forme e le modalità per il coordinamento ai fini informativi e operativi tra i vari organismi investigativi.

L'articolo 5 ha per oggetto le intercettazioni preventive. Secondo tale disposizione, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di terrorismo interno od internazionale o di altri delitti particolarmente gravi — quali, ad esempio, quelli di stampo mafioso, il sequestro di persona ed il traffico di stupefacenti — il ministro dell'interno, o su sua delega, i responsabili dei servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il questore o il comandante provinciale dei carabinieri e della Guardia di finanza richiedono al procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo — ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione — l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni, conversazioni anche per via telematica. Limitatamente ai delitti diversi da quelli di stampo terroristico, il ministro dell'interno può altresì delegare il direttore della di-

rezione investigativa antimafia. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati sospetti che giustificano l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di 40 giorni, prorogabili, per una sola volta, per 20 giorni, salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati.

Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati, è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività, entro 5 giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. In ogni caso, gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive, non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. Tale ultima precisazione è stata aggiunta al testo del decreto legge perché, in caso contrario, le intercettazioni preventive sarebbero state del tutto inutili, non potendosi, sulla base delle stesse, avviare le necessarie investigazioni. Tuttavia, si è ritenuto di tutelare la corretta formazione della prova, oltre che la *privacy*, vietando che le notizie acquisite, a seguito di intercettazioni preventive, vengano a conoscenza del giudice del dibattimento e prevedendo come reato la loro divulgazione.

I successivi articoli 6, 7 e 8 non contengono alcuna novità rispetto ai corrispondenti articoli del decreto-legge. Per quanto riguarda l'articolo 8, il testo del decreto, al secondo comma, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 6 della legge n. 11 del 7 gennaio 1998, come successivamente modificato, che fissa alla data del 31 dicembre 2002 il termine di efficacia delle disposizioni sulle videoconferenze,

contenute nelle norme di attuazione del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 26 luglio 1975. La norma avrebbe avuto l'effetto di eliminare la natura temporanea delle disposizioni sulle videoconferenze e di quelle che sospendono le regole di trattamento degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario; se non che la Commissione ha ritenuto che non vi fosse motivo di portare a regime gli istituti delle videoconferenze e del 41-*bis*, considerato che la proroga andrà in scadenza nel dicembre del 2002. Peraltro, già nella scorsa legislatura, il Parlamento aveva espresso l'orientamento di riesaminare tutta la materia riguardante le regole di trattamento dei detenuti pericolosi.

L'articolo 9 contiene una disposizione che non riguarda unicamente i delitti commessi con finalità di terrorismo — interno od internazionale — in quanto circoscrive l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni ai soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La *ratio* della norma è quella di recuperare all'attività operativa di indagine gli organi di polizia giudiziaria che attualmente sono utilizzati anche per attività amministrative, quali, ad esempio, la notificazione degli atti processuali. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di mantenere l'attuale disciplina, quanto meno per le notifiche nei procedimenti di fronte al Tribunale della libertà, in relazione alle misure reali o interdittive. Per bilanciare la riduzione del personale di cui l'autorità giudiziaria poteva servirsi ai fini delle notifiche, si è preveduto, infine, che le notifiche ai difensori siano effettuate con idonei mezzi tecnici e che, in sede esecutiva, il condannato che presenti domanda per una misura alternativa alla detenzione, ovvero per altro provvedimento, debba eleggere domicilio a pena di inammissibilità.

Con l'articolo 10-*bis*, la Commissione ha inteso attribuire la competenza per i reati di terrorismo alla Procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. In tal modo, si è

risposto all'esigenza di affidare le indagini — spesso complesse — per le quali sono necessarie attrezzature appropriate, a strutture più idonee allo scopo.

Questa legge risponde appieno alle urgenti necessità di contrastare i fenomeni in atto di terrorismo, soprattutto internazionale, senza intaccare ulteriormente le fondamentali garanzie previste dalla Costituzione e dall'attuale processo penale e perciò se ne raccomanda una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I recenti fatti internazionali hanno mosso il Governo alla necessità di presentare il decreto di cui, in questa sede, si sta discutendo. Tale necessità deriva, innanzitutto, da alcuni vuoti della nostra legislazione penale sostanziale, nella quale non erano previsti reati che permettessero alle nostre strutture di colpire nei casi di terrorismo internazionale.

Muovendosi in questa direzione, il Governo ha ritenuto opportuno evitare qualsiasi stravolgimento del sistema, utilizzando, pertanto, sia in termini di diritto sostanziale sia in termini di diritto processuale, istituti già previsti dal nostro ordinamento, recuperando, ovviamente, in sede di diritto processuale, moltissimi istituti già previsti dalla legislazione antimafia, che erano stati a suo tempo utilizzati proprio in Italia durante gli anni terribili della lotta al terrorismo. In sede di esame in Commissione giustizia, sono stati ampiamente esaminati tutti gli aspetti previsti dal decreto-legge tramite un lavoro che il Governo ritiene altamente qualificato, soprattutto per il contributo offerto in quella Commissione da tutte le forze politiche, contributo fornito affinché si trovasse la maggiore convergenza sul decreto-legge. È stata così sottoposta a verifica, in quella sede, a una serie di modifiche sicuramente migliorative del testo. Il relatore già accennava ad una modifica sostanziale apportata in Commissione, dove vi è stato lo sforzo di definire la finalità di terrorismo.

Il relatore ricordava che, in questo momento, l'Italia è impegnata in sede internazionale, cioè in sede europea (nella Giunta affari interni giustizia europea), per la definizione comune europea di terrorismo. Per tale definizione, si incontrano ancora delle difficoltà, ma si sta arrivando ad una conclusione. Con questo decreto noi, come legislatori italiani, in qualche modo anticipiamo il giudizio europeo. Pertanto, si ritiene opportuno segnalare al Parlamento la necessità di valutare se sia il caso di decidere, visto che stiamo modificando un'intera normativa, di anticipare il giudizio europeo oppure di rinviare la modifica normativa del nostro ordinamento al momento in cui sarà intervenuta la definizione in sede europea.

Credo che questa sia una valutazione politica che tutto il Parlamento deve compiere comunemente. Si tratta di una decisione abbastanza importante, in quanto, sicuramente, anticipando questa definizione di terrorismo, saremmo il primo paese a prevedere un reato con finalità di terrorismo all'interno del proprio ordinamento. Si tratta di una definizione, ripresa — come ricordava giustamente il relatore — dal dibattito che oggi si sta svolgendo nella Giunta affari interni giustizia europea, che dobbiamo valutare se operare subito o in un secondo momento. La valutazione è politica e il Governo ritiene chiaramente che debba essere compiuta in assoluta autonomia dall'intero Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, colleghe e colleghi, opportunamente è stato in questi giorni ripetutamente ricordato come fatti gravi e dolorosi abbiano convinto tutti, anche i più disattenti, che ormai, in un mondo globale, si globalizzano i profitti e i diritti; in molte parti del mondo si globalizza la ricchezza, ma — ahimè! — si globalizzano anche il crimine, la delinquenza, l'attività terroristica, che non è ormai più specificità di questo o di quell'ordinamento ma una questione internazionale. La sicurezza ha ormai dimensioni globali.

A fronte di questa rinnovata consapevolezza — che non è di queste settimane, ma viene da lontano e, in queste settimane, ha acquisito un maggior spessore — la comunità internazionale si sta muovendo, ormai, con grande sintonia e con un elevato grado di coesione politica. Per questi motivi, anche il nostro paese e il nostro Governo stanno assumendo, a più riprese e con distinti provvedimenti, una serie di iniziative normative e legislative attraverso le quali stiamo dando ossequio e adesione agli impulsi, alle deliberazioni ed alle indicazioni che provengono dalla comunità internazionale. D'altra parte, sono in gioco valori assoluti, comuni a tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, valori che, proprio per questo, vengono definiti universali.

A fronte, pertanto, di provvedimenti che hanno questa natura e poggiano su siffatte motivazioni politiche e storiche, tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento devono esprimere, come peraltro stanno esprimendo, il massimo di responsabilità politica. Non è, evidentemente, su decreti-legge aventi questo contenuto che la battaglia politica, il confronto e le differenze politiche devono essere sottolineate e rimarcate. Abbiamo obiettivi comuni e ci ispirano volontà comuni; questo deve essere il presupposto dei nostri comportamenti in Assemblea e in Commissione.

Tutto ciò per dire, ovviamente, che esprimiamo una valutazione di massima senz'altro positiva sul decreto-legge oggi al nostro esame; tuttavia, non può venir meno il ruolo dell'opposizione in termini di controllo politico e sociale e in termini di attenzione sull'attività normativa del Governo, ruolo che svolgeremo anche in relazione al decreto-legge n. 374 del 2001. Lo abbiamo fatto in Commissione, dove abbiamo registrato attenzione alle nostre posizioni un po' da parte di tutti i commissari, e dove abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei quali sono stati presi in considerazione, mentre la maggior parte è stata rigettata. Riproporremo tali emendamenti poiché pensiamo di affrontare punti e questioni ri-

levanti destinati certamente, se approvati, a migliorare il testo del Governo. Preannuncio che abbiamo già presentato 17 emendamenti che, evidentemente, obbediscono a questa nostra volontà ed esigenza di dare un, forte contributo propositivo al decreto-legge al nostro esame.

Vi sono (li elencherò rapidamente) alcuni punti sui quali pensiamo che la nostra parte politica debba insistere. Rispetto all'ampia ed esauriente relazione dell'onorevole Pecorella, presidente della Commissione giustizia, pensiamo che, per alcuni punti qualificanti, sia necessario portare la riflessione in Assemblea. Il primo di questi punti è quello relativo alla competenza territoriale e per materia dell'autorità giudiziaria che debba occuparsi dei reati di terrorismo. A questo proposito, esprimiamo la nostra adesione alla proposta, avanzata dal presidente della Commissione, relativa alla definizione del reato di terrorismo nazionale e internazionale. Prendiamo altresì atto delle riflessioni che ha esposto il Governo tramite il sottosegretario alla giustizia.

Valuteremo, evidentemente, con la massima attenzione — e con la massima volontà propositiva e di collaborazione — ciò che scaturirà dalla discussione. Oggi possiamo dire, senza conoscere nel dettaglio un'eventuale proposta diversificata, che il testo presentato in aula appare molto corretto, frutto di un'attenta valutazione di natura dottrinarica, culturale e giuridica, peraltro tenendo conto di obiezioni che non sono del Governo ma che vengono motivate da esigenze di coesione con la comunità internazionale ed europea. Valuteremo, quindi, quali saranno poi i termini della questione.

Tornando al tema della competenza, anticipo che riproporrò i nostri emendamenti. Pensiamo che, in relazione ai reati di terrorismo internazionale, la competenza debba essere riconosciuta alle procure della Repubblica inserite nella direzione nazionale antimafia e nelle direzioni distrettuali antimafia. Rispetto a tale esigenza, ampiamente motivata in Commissione, il relatore e la maggioranza sono pervenuti ad una proposta, illustrata

anche nella relazione dell'onorevole Pecorella. In forza di tale proposta, la competenza, escludendo peraltro la DNA e le DDA, viene riconosciuta comunque sul territorio alle procure aventi sede presso i distretti di corte d'appello.

A noi sembra che tale soluzione non sia soddisfacente per più motivi: per un verso, ci pare che introduca un riconoscimento di competenza spurio rispetto all'equilibrio sistematico del codice di procedura penale e, per altro verso, ci pare che con essa si voglia comunque negare la necessità, da noi considerata preminente, di riconoscere alle indagini in tema di terrorismo un carattere di particolare difficoltà, che richiede particolare competenza in chi le conduce. Pensiamo che l'esperienza maturata dalla direzione nazionale antimafia in relazione a reati di mafia e criminalità organizzata ci debba indurre a valutare con attenzione quest'istituto presente nell'ambito del nostro sistema processuale penale e pensiamo, altresì, che le indagini sul terrorismo e sui reati di terrorismo abbiano affinità e momenti di grande omogeneità con i reati di criminalità organizzata. Porre a servizio della comunità l'esperienza maturata dalla DNA e dalle DDA ci sembra quindi questione da porre all'attenzione dei parlamentari tutti.

Vorrei sottolineare, inoltre, alcuni arretramenti che il disegno di legge opera rispetto alla normativa già esistente. Penso soprattutto alla disciplina di prevenzione in relazione ai reati di criminalità organizzata. Come noto, questa disciplina esiste e su di essa il disegno di legge interviene, a nostro avviso in modo illogico e contraddittorio, giacché, se siamo in tema di disposizione normativa tesa ad operare un contrasto all'attività di terrorismo, poco si giustifica un intervento che sembra andare in senso diametralmente opposto.

Cerco di essere più chiaro ed esplicito: nella disciplina di prevenzione esiste oggi, come noto, la possibilità di operare, appunto con finalità di prevenzione, intercettazioni telefoniche. La disciplina esistente prevede la possibilità che le intercettazioni telefoniche possano essere reiterate nel tempo, per periodi prede-

terminati di 20 giorni. Con la disciplina oggi al nostro esame proponiamo, viceversa, che la possibilità di prorogare le intercettazioni preventive sia limitata ad un solo periodo di 20 giorni.

Ciò significa che, se la disciplina verrà approvata, sarà possibile effettuare intercettazioni preventive, nel complesso, per 60 giorni, come mi conferma il relatore, che conosce la disciplina meglio di me.

Ebbene, osserviamo che il termine di 60 giorni è assolutamente insufficiente per un'attività di prevenzione. Se vogliamo prevenire fenomeni di terrorismo e, comunque, acquisire elementi che consentano indagini processualmente rilevanti, è chiaro ed evidente che occorre avere grande pazienza, attenzione e sistematicità di comportamenti; francamente, ci sembra che un lasso di tempo di 60 giorni non consenta tutto ciò.

Tuttavia, al di là della grande discussione che, ormai da anni, si svolge fra gli operatori, in dottrina e fra gli esponenti della politica su questo strumento (e mi riferisco, appunto, alle intercettazioni), mi appare del tutto contraddittorio e illogico — ripeto il concetto e me ne scuso — il fatto che, proprio in un provvedimento di tal natura, e cioè di contrasto al terrorismo, si inserisca in tema di intercettazioni telefoniche una disciplina in controtendenza.

Vi è anche un altro aspetto sul quale riteniamo necessaria la riflessione dell'Assemblea, che riguarda la disciplina del termine *ad quem* — definiamolo così — rispetto al quale debba avere vigenza l'attuale normativa sulle videoconferenze.

Anche in questo caso, mi pare di cogliere un elemento di illogicità, non perché non sia legittimo porre un termine alla vigenza dell'attuale disciplina, tutt'altro e, in merito a ciò, anch'io ho votato in una certa direzione. Tuttavia, mi pare illogico inserire una disciplina riduttiva, ancorché sul piano temporale, nel momento in cui stiamo affrontando questioni di contrasto al terrorismo e nel momento in cui, attraverso la legge, stiamo cercando di assumere nuovi strumenti per contrastare più efficacemente tale fenomeno.

Mi rendo conto che in passato, in Commissione giustizia, abbiamo tenuto correttissime discussioni sulle videoconferenze, nell'ambito delle quali abbiamo confrontato legittime posizioni, pervenendo poi anche a soluzioni ampiamente condivise.

Tuttavia, oggi mi domando se ciò sia opportuno in un momento storico e politico quale quello che stiamo vivendo e in presenza di una emergenza terrorismo. La parola « emergenza » evoca, sul piano della legislazione penale, echi non sempre favorevolmente acquisiti, però questa è la verità: stiamo vivendo un momento particolare, tant'è che stiamo ripetutamente assumendo iniziative normative che, certamente, fino a qualche anno fa, non erano pensabili né concepibili.

Ebbene, in un momento quale quello attuale ci appare logico, lecito ed adeguato intervenire sulle videoconferenze e limitarne comunque, ancorché solo temporalmente, la possibilità di applicazione e di utilizzo? È una questione che pongo all'attenzione del relatore e delle forze politiche.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Può spiegarmi in che senso le limitiamo?

FRANCESCO BONITO. Le limitiamo temporalmente; ossia, la questione concerne se portare la disciplina a regime o meno.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Ho capito. Ma è già limitata temporalmente.

FRANCESCO BONITO. Lo so. Tuttavia, la disciplina originariamente proposta dal Governo prevedeva di portare tutto a regime; poi, noi siamo intervenuti con un emendamento che poneva un limite temporale, prorogando quello attuale. Oggi sto ponendo la questione politica se, in relazione al momento attuale, non si possa ritornare alla proposta iniziale del Governo, giacché mi sembra che lo strumento delle videoconferenze sarebbe certamente molto utile.

Un altro aspetto importante che deve essere da noi attentamente valutato è quello relativo alla disciplina delle indagini sotto copertura. Siamo assolutamente favorevoli ad esse. Peraltro, abbiamo presentato proposte emendative per rendere più garantite — lo dico tra virgolette — le indagini medesime, risolvendo il tutto attraverso il riconoscimento di un più incisivo intervento da parte del magistrato.

Le indagini sotto copertura sono materia che discutiamo da tempo. Penso che, ormai, sia maturato il tempo — come peraltro richiesto dalla Commissione giustizia della Camera anche nella passata legislatura — di pervenire ad una disciplina unitaria delle indagini sotto copertura, cioè ad una disciplina che possa valere per tutti i casi in cui il legislatore ritenga di dover ricorrere ad esse. In questo caso stiamo disciplinando le indagini stesse in modo parzialmente diverso rispetto ad altre discipline analoghe. Pensiamo che, anche analogamente a quanto viene fatto in relazione all'accertamento di altri reati, le indagini sotto copertura previste nel provvedimento al nostro esame debbano porre maggiore attenzione alla questione di garanzia che abbiamo evidenziato.

In conclusione, anche per questo decreto-legge reiteriamo la denuncia che abbiamo fatto sistematicamente e ripetutamente. Pensiamo che il Governo di centrodestra, nel momento in cui legifera libero dai vincoli posti dalla comunità internazionale, introduca ed abbia introdotto nel nostro paese discipline normative sicuramente contraddittorie e contrastanti con le finalità che, viceversa, si perseguono con i decreti-legge antiterrorismo. Mi riferisco esattamente — l'ho già detto, ma non lo dirò mai abbastanza — alla disciplina sul rientro dei capitali dall'estero che, a nostro avviso, fornisce strumenti e possibilità al terrorismo internazionale di introdurre nel nostro paese risorse e capitali cospicui con i quali alimentare la sua funesta attività.

Anche per questo presenteremo, come già preannunciato in relazione al precedente decreto-legge, un emendamento che

cerca di trovare una soluzione compromissoria o, comunque, di coordinamento e di eliminazione di contraddittorietà, fra la presente disciplina e quella affidata alla normativa sul rientro di capitali dall'estero.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1797)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, *Relatore*. Signor Presidente, credo che le osservazioni, come al solito puntuali, dell'onorevole Bonito richiedano un chiarimento ora, in modo che ciò possa essere utile anche all'Assemblea.

Per quanto riguarda la questione dell'affidamento delle indagini alla direzione nazionale antimafia la questione è di notevole spessore e non vi è una posizione contraria di principio da parte del relatore. Abbiamo ritenuto di scegliere una via intermedia tra l'affidare tali indagini al singolo pubblico ministero, che potrebbe non avere la strumentazione, o affidarle alla DDA ed alla direzione nazionale antimafia: e cioè quella di affidarle alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Ciò significa che le esigenze di coordinamento e di funzionalità sono tutte rispettate. D'altra parte, i problemi che attengono alla Direzione nazionale antimafia si ripresentano ogni volta che vi è una normativa sulla criminalità organizzata e richiederanno, a nostro avviso, un intervento di riflessione su tutte le funzioni della DNA. Per questo motivo si è scelta una via che sembra garantire l'efficienza, ma, nello stesso tempo, non tocca il problema più generale dei compiti della Direzione nazionale antimafia.

Per quanto riguarda le intercettazioni reiterabili, credo che abbiamo dato prova

di grande civiltà nel momento in cui, affrontando anche situazioni di emergenza, ci siamo posti il problema della tutela della *privacy*. Credo che 60 giorni di intercettazioni basate sul mero sospetto (e quindi di violazioni di un diritto costituzionale, come quello alla *privacy*) siano sufficienti per poter valutare se la persona intercettata sia o meno collegata, in qualche modo, a fatti criminosi di particolare gravità. Abbiamo quindi anche previsto l'ipotesi secondo la quale laddove emerga, proprio nel corso delle intercettazioni, qualche elemento nuovo che possa rendere necessaria la prosecuzione dell'intercettazione stessa, esso possa essere valutato ai fini della proroga.

L'ultimo punto, infine, che necessita forse di un chiarimento ulteriore è quello relativo alle videoconferenze. Si è semplicemente mantenuto il regime attuale che prevede la proroga delle videoconferenze sino al 31 dicembre del 2002, come la proroga per l'articolo 41-*bis*. Si tratta di una materia che va, in qualche modo, portata a regime, intervenendo attraverso una regolamentazione più puntuale. Ritengo, quindi, che su tali argomenti non vi siano poi grandi differenze o spaccature, anche se questi temi meritano la dovuta riflessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (1820) (ore 17,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Con-

versione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

**(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1820)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la XIII Commissione (Agricoltura) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Masini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIO MASINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione nasce dall'esigenza prioritaria di migliorare il processo di erogazione degli aiuti previsti dalla politica agricola comunitaria e di conseguenza il sistema di censimento e controllo del settore bovino. Il nuovo modello organizzativo dell'AGEA, introdotto col provvedimento in esame, si pone l'obiettivo di superare le difficoltà operative emerse soprattutto in relazione ai tempi di erogazione degli aiuti, creando procedure più snelle e rigorose, e restituendo al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo significativo in materia di monitoraggio delle spese del FEOGA-Garanzia.

Il nuovo assetto organizzativo ha pertanto il fine di operare una distinzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interessati e, di conseguenza, di fornire maggiore chiarezza e trasparenza al mondo agroindustriale, fruitore finale del servizio. L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), inserendo un nuovo comma dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999, attribuisce in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza ai

fini della gestione dei rapporti con la Commissione europea in merito all'attività di monitoraggio della spesa e di liquidazione dei conti a carico del fondo FEOGA. In altre parole, il Ministero delle politiche agricole e forestali sarà legittimato a partecipare alle riunioni del comitato FEOGA al fine di tenere sotto controllo la spesa, fermo restando che l'AGEA agisce in qualità di organismo di coordinamento come unico rappresentante nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative alla sezione garanzia del FEOGA, con imputazione di responsabilità per ogni adempimento correlato alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria, come previsto dall'articolo 2 del regolamento CE 1663/95.

L'AGEA dovrà, pertanto, assicurare al Ministero per le politiche agricole e forestali il necessario supporto tecnico, fornendo gli atti dei procedimenti, compresi quelli degli organismi pagatori regionali di cui ha il coordinamento.

Con lettera *b)* del citato comma 1, si incide, invece, sulla fluidità procedurale dell'attuale sistema dei pagamenti agli agricoltori, attraverso la semplificazione degli adempimenti dichiarativi e la velocizzazione degli iter di pagamento degli aiuti. Si autorizzano, infatti, gli organismi pagatori, che le regioni sono state chiamate ad istituire ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 1999, a dare immediata esigibilità alle domande di aiuti prestate tramite i centri di assistenza agricoli, rimanendo salvi i controlli comunitari e quanto stabilito dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e gli stessi centri.

Con lettera *c)*, sostituendo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1999, si prevede il parere del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie — nuova struttura preposta alla direzione del settore dell'innovazione tecnologica — in luogo del precedente parere dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, per le attività di rilevamento, scambio e utilizzo delle informazioni fruibili dagli organismi pagatori. Conseguentemente, viene altresì aggiornato il riferi-

mento all'infrastruttura deputata a garantire interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi, sostituendo il riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni con l'attuale rete telematica nazionale, sulla base dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2001.

Le lettere *d)* ed *e)*, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999, con la sostituzione del comma 1 e l'aggiunta di due nuovi commi dopo il comma 3, provvedono a definire gli organi dell'AGEA. Vengono confermati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori e viene introdotto il consiglio di rappresentanza, al fine di rispondere all'esigenza di concertazione tra l'AGEA e le associazioni di categoria, con il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'AGEA agli indirizzi impartiti e di esprimere pareri e formulare proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione. Qualora le posizioni dei due organi risultassero discordi, viene previsto l'obbligo per il consiglio di rappresentanza di notificare al ministro delle politiche agricole e forestali le questioni controverse.

Con lettera *f)* si sopprime il comitato, composto di tre membri, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, istituendo in sua vece un ufficio monocratico appartenente alla struttura organica dell'AGEA con le medesime funzioni e sottolineando la necessità che le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore vengano svolte mediante gestioni distinte e contabilità separate.

L'articolo 2 abroga le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 228 del 2001, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, concernenti il comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, soppresso con le disposizioni menzionate all'articolo precedente.

L'articolo 3 completa quanto disposto dai precedenti articoli, stabilendo che il ministro delle politiche agricole e forestali

e il ministro dell'economia e delle finanze rinnovino gli organi dell'AGEA, previsti all'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda la designazione del presidente del collegio dei revisori contabili da parte del ministro dell'economia e delle finanze, si prevede che venga scelto tra i dirigenti incaricati di funzione dirigenziale generale e collocato fuori ruolo. La disposizione è stata spostata sotto l'articolo 1 come novella al decreto legislativo n. 165.

L'articolo 4 disciplina le modalità operative dell'anagrafe bovina, al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione dei dati relativi al pagamento degli aiuti previsti per il settore bovino dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si prevede, pertanto, che con decreto del ministro della salute e del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro per gli affari regionali ed il ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, vengano disciplinate le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale bovina.

L'articolo 5 prorogava di un anno l'attività dell'ente irriguo umbro-toscano, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del MIPAF, con funzioni principali di progettazione ed esecuzione di opere idriche. Tale disposizione non figura nel testo predisposto dalla Commissione, in ottemperanza al parere della Commissione bilancio; tuttavia, è allo studio da parte del Ministero il suo ripristino con un'opportuna formula di copertura finanziaria.

Il testo al nostro esame prevede due modifiche di contenuto sostanziale apportate dalla Commissione. La prima concerne una nuova stesura delle disposizioni riguardanti il consiglio di rappresentanza: l'argomento è stato oggetto di un significativo dibattito da parte dei membri della Commissione, essendo emersa, generalmente, l'esigenza di allargare la rappre-

sentatività dell'organo, sia in senso orizzontale sia in senso verticale. In altri termini, si è ritenuto opportuno agire sulla struttura del consiglio, aumentandone il numero dei componenti per consentire una maggiore rappresentatività territoriale delle categorie interessate. Il testo proposto dalla Commissione prevede che il consiglio sia composto da venti membri, di cui dodici in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, quattro in rappresentanza del movimento cooperativo, due in rappresentanza delle industrie di trasformazione e due in rappresentanza degli ordini professionali. Da varie parti è stata sollevata l'esigenza di considerare anche le associazioni di prodotto e gli agrotecnici; sotto questo profilo, non c'è nessuna posizione preconcepita e non si escludono miglioramenti del testo durante l'esame in aula. Analogamente dicasi per quanto attiene ai compiti di tale organismo, essendo evidente e condivisa l'esigenza di non farne un'entità in competizione e concorrenza con il consiglio di amministrazione, bensì una struttura di raccordo e di partecipazione degli utenti, in linea con la più avanzata concezione della funzione amministrativa al servizio dei cittadini e secondo la logica della sussidiarietà.

La seconda modifica del testo del decreto-legge concerne la soppressione dell'articolo 5, invero ascrivibile non alla Commissione agricoltura, ma ai rilievi mossi circa la copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio. La disposizione — ripeto — sarà auspicabilmente ripristinata con idonea formula di copertura, durante l'esame da parte dell'Assemblea.

Il dibattito in Commissione ha toccato anche altri profili significativi come, ad esempio, la possibilità di un più forte coinvolgimento delle regioni nell'organizzazione dell'AGEA. Sul punto, sempre con un'apertura ad un ulteriore miglioramento del testo, è parso importante, al di là degli aspetti formali, garantire il coinvolgimento politico sostanziale delle istituzioni regionali nelle decisioni che contano: la pre-

senza della Conferenza Stato-regioni nel quadro normativo appare lo strumento più congruo.

L'attività istruttoria, per quanto riguarda questo provvedimento, si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri. Hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, VIII e la Commissione bicamerale per le questioni regionali; la V Commissione ha espresso parere favorevole con due condizioni. La Commissione XII ha espresso parere favorevole con un'osservazione; la Commissione XIV ha espresso parere favorevole con un'osservazione; il Comitato per la legislazione ha espresso parere con condizioni ed osservazioni.

Il parere della Commissione bilancio ha richiesto la soppressione di un emendamento, in un primo tempo approvato dalla Commissione e volto a prevedere quattro nuovi incarichi dirigenziali a tempo determinato, oltre che, come già detto, la soppressione dell'articolo 5. Quanto al parere del Comitato per la legislazione, esso contiene in particolare due condizioni. La prima, accolta, chiedeva la formulazione dell'articolo 3, comma 2, sotto forma di novella legislativa, trattandosi di una disposizione che modifica, in via definitiva, l'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'AGEA, nella parte riguardante i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal presidente del collegio dei revisori. La seconda condizione posta dal Comitato richiedeva di chiarire la tipologia del decreto di cui all'articolo 4, in relazione alla sua possibile natura di atto regolamentare.

Sul punto si è ritenuto che la qualificazione dell'atto come « decreto », senza ulteriori specificazioni, fosse chiaramente volta ad escludere la natura di regolamento anche in considerazione del contenuto del decreto medesimo, precipuamente diretto a stabilire procedure operative di gestione della banca dati. Più complessa è la questione posta dalla XIV Commissione (politiche dell'Unione europea) su un profilo peraltro riguardante una specifica competenza. Invero, essa solleva un dubbio di compatibilità comu-

nitaria, rimettendone la valutazione alla Commissione di merito, in ordine al rischio che l'immediata esigibilità delle pratiche istruite dai centri di assistenza possa avere effetti sulla responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione europea. D'altra parte, poiché è certo che l'affidamento ai centri contribuirà a una maggiore speditezza delle procedure, si ritiene opportuno verificare in Aula la possibilità di apportare miglioramenti che fughino ogni perplessità sul punto.

In buona sostanza, il provvedimento è diretto a migliorare la funzionalità dell'AGEA, che ha sostituito l'AIMA nei compiti di interlocutore ufficiale in ordine ai rapporti con l'Unione europea e di organismo pagatore sino all'istituzione degli appositi servizi regionali, il tutto ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura del Fondo europeo di orientamento e garanzia, il FEOGA. Si tratta di un organismo di grandissima importanza, se si pensa che le risorse attribuite attualmente all'Italia nell'ambito del bilancio comunitario per l'agricoltura sono dell'ordine di 10 mila miliardi di lire. In particolare, il provvedimento in esame, oltre a rafforzare la funzionalità dell'AGEA, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea in materia di monitoraggio delle spese della sezione garanzia del FEOGA. Inoltre, il provvedimento è diretto ad accelerare il procedimento per la riscossione degli indennizzi da parte degli utenti, agricoltori e allevatori, al fine di rendere più efficaci gli interventi di sostegno dell'Unione europea a favore del comparto agricolo. Il provvedimento prevede anche norme per migliorare il sistema informatico dell'AGEA e degli altri organismi pagatori, che deve rifarsi al nuovo dipartimento per l'innovazione e la tecnologia. Inoltre, viene previsto il rinnovo degli organi dell'AGEA secondo i nuovi criteri e le nuove articolazioni dei medesimi.

Complessivamente, il provvedimento è diretto a modernizzare le strutture e gli organismi che si occupano del sostegno delle attività agricole, soprattutto per

quanto riguarda la celere utilizzazione dei fondi dell'Unione europea, al fine di eliminare vecchie lentezze burocratiche che hanno penalizzato a lungo il settore agricolo.

Data l'essenzialità per la nostra economia del settore produttivo primario, questo decreto-legge assume un grande rilievo economico e sociale e, per tale motivo, deve essere convertito entro i termini costituzionali previsti. È appena il caso di ricordare il grande ruolo economico e sociale del settore agricolo e quanto tale settore sia stato penalizzato negli anni passati da carenze burocratiche ed amministrative e di sostegno politico, che hanno impedito alla nostra agricoltura di usufruire pienamente dei vantaggi economici derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Questo provvedimento rappresenta, in concreto, un punto di svolta innovativo finalizzato al miglioramento dell'efficacia e della tempestività degli interventi di sostegno alle attività agricole.

In conclusione, raccomando la sollecita approvazione di questo importante provvedimento fortemente atteso dai produttori e dalle organizzazioni professionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi primi mesi della XIV legislatura, intenso è stato l'impegno del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Berlusconi e della Casa delle libertà tutta, tendente ad incidere nell'organizzazione complessiva del nostro paese, per migliorarne gli aspetti normativi e le strutture, per consentire quella modernizza-

zione necessaria ed indispensabile che proietti la nostra nazione a quei traguardi che gli italiani aspettano e meritano.

Non per vanagloria, né per eccessiva piaggeria, voglio qui ricordare gli impegni programmatici attuati dal secondo Governo Berlusconi. Le misure per il rilancio dell'economia, la legge Tremonti-*bis*, la legge delega in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, la riforma del diritto societario, la cartolarizzazione dei beni pubblici non essenziali, il decreto-legge riguardante l'euro ed altri provvedimenti ancora. Tra questi, non poteva mancare un'attenzione specifica nei confronti del mondo dell'agricoltura, un comparto strategico secondo la Casa delle libertà, il quale, nella sua varietà e complessità, è caratterizzante della realtà italiana e che, a nostro avviso, non sempre è stato propriamente ed opportunamente seguito da chi ci ha preceduti.

Ed è in questa direzione che va l'odierno provvedimento, intervenendo a stabilire interessanti adeguamenti normativi riguardanti l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano.

L'interesse della nostra parte politica sulla materia non è né casuale né occasionale e lo dimostrano i primi provvedimenti riguardanti la materia risalenti al 25 maggio 1994 (nel corso della XII legislatura), allorquando l'iniziativa del ministro delle risorse agricole dell'epoca, con il decreto legislativo istitutivo dell'ente per l'intervento nel mercato agricolo (EIMA) intendeva fornire una risposta alle esigenze di assicurare efficienza e trasparenza all'attività gestionale dell'AIMA. Ma le alterne vicende che hanno caratterizzato la breve stagione politica della XII legislatura non consentirono allora di poter definire positivamente la questione in oggetto. Da qui — tralascio per brevità la cronistoria, caratterizzata da luci ed ombre riguardanti l'AIMA — si è arrivati al decreto legislativo n. 165 del 1999, caratterizzato dalla soppressione dell'AIMA e dall'istituzione dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali. Ma l'applicazione del suddetto decreto legislativo n. 165 del

1999 è stata caratterizzata da *iter* tortuosi che si sono tradotti in lungaggini e difficoltà, soprattutto in termini di erogazione degli aiuti.

Con il decreto-legge in questione, si apportano modifiche, da noi ritenute necessarie, finalizzate a dare maggiore funzionalità all'AGEA, a restituire al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale in materia di monitoraggio della spesa del FEOGA.

Per brevità, non voglio ripercorrere l'analisi dettagliata del provvedimento in esame, lavoro peraltro svolto egregiamente dal relatore Masini, ma desidero sottolineare due punti caratterizzanti che ci sembrano avere una particolare valenza politica. In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) si prevede la possibilità di consentire agli organismi pagatori l'immediata esigibilità delle domande di aiuti presentati tramite i centri di assistenza agricoli, evidentemente. Fatti salvi i controlli comunitari e quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra gli organismi pagatori e gli stessi, con lo scopo manifesto di indurre una semplificazione degli adempimenti e la conseguente velocizzazione degli iter di pagamento degli aiuti. Con le lettere *b*), *e*), *f*) si interviene sull'assetto organizzativo dell'AGEA con la creazione di un consiglio di rappresentanza con compiti consultivi, propositivi e di valutazione della rispondenza dei risultati. Il consiglio di rappresentanza è costituito da ben venti componenti, proprio per poter consentire un'ampia rappresentatività sia territoriale sia di filiera.

L'articolo 4 traccia una strada maestra per l'ottimale funzionamento della banca informatizzata degli animali (anagrafe bovina), al fine di eliminare i ritardi nella trasmissione di dati relativi al pagamento dei premi, degli indennizzi e dei contributi previsti per il settore zootecnico, sanciti dalle normative comunitarie e nazionali.

Infine, l'articolo 5 proroga di un anno l'attività dell'ente irriguo umbro-toscano che, altrimenti, cesserebbe la propria attività il 7 novembre 2001.

Certamente, il decreto-legge in esame non è che un primo segnale — se pur

significativo — di quel complesso di iniziative che la Casa delle libertà intende svolgere per dare quelle risposte che il mondo dell'agricoltura attende con ansia.

Nel provvedimento in questione è già insita quella che sarà la nostra strategia, un'azione mirata a ridurre la burocrazia e le conseguenti lungaggini che hanno contribuito ad appesantire un settore così vitale e delicato. Ma siamo fiduciosi perché serenamente decisi a continuare quel percorso che, durante il cammino della XIV legislatura, potrà al termine consegnare al paese un comparto agricolo risanato, competitivo ed europeo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.

ALDO PREDA. Signor Presidente, questo disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano va a modificare il decreto legislativo 15 gennaio 2000 n. 165 ed il n. 188 del 15 giugno 2000.

Ma di quali modifiche si tratta? Lo dico con un certo imbarazzo perché, ascoltando il relatore, sembra che gli emendamenti presentati dai gruppi dei Democratici di sinistra e della Margherita siano stati accettati, ma non è così! Per maggiore certezza ho esaminato il testo in discussione e devo ripetere che non è così; mi auguro poi che essi vengano approvati in Assemblea; però parlando del testo approvato dalla Commissione, non è così!

Di quali modifiche si tratta? Innanzitutto, il ruolo del Ministero delle politiche agricole nelle procedure relative all'AGEA nei rapporti con il FEOGA, sezione garanzia, cioè nei rapporti tecnici, non politici, con un organismo tecnico dell'Unione europea; in secondo luogo, la costituzione di un consiglio di rappresentanza quale organo dell'AGEA composto da 20 membri secondo il testo rettificato dalla Commissione (nella formulazione originaria del testo, invece, ne erano previsti sette), in rappresentanza delle organizzazioni pro-

fessionali agricole, del movimento cooperativo, delle industrie di trasformazione e di una serie di organi nazionali dei tecnici agricoli; in terzo luogo, il rinnovo del consiglio dell'AGEA; infine, la banca dati per l'anagrafe bovina e la proroga di un anno dell'attività dell'ente irriguo umbro-toscano.

In merito al decreto-legge in discussione sono state mosse una serie di osservazioni perché dobbiamo capire, soprattutto dopo il compimento di alcuni atti — mi riferisco, ad esempio, ai decreti Bassanini ed al referendum del 7 ottobre — quale è il modello che vogliamo sia adottato nel nostro paese.

Le prime osservazioni provengono dalle regioni, le quali ci hanno posto il problema di un modello diverso rispetto a quello proposto.

La Commissione bilancio, inoltre, pur esprimendo un parere favorevole, ha posto alcune condizioni; la Commissione affari sociali ha espresso osservazioni; la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso osservazioni e dubbi importanti; il Comitato per la legislazione ha espresso osservazioni.

In Commissione abbiamo proposto una serie di emendamenti, respinti dalla maggioranza, tendenti a modificare l'originario decreto-legge. Lo abbiamo fatto perché — lo abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo in Assemblea anche con un certo imbarazzo — questo decreto-legge è stato scritto male! Vorrei consigliare al sottosegretario di riferire al ministro che vi sono atti legislativi scritti male! Lo ha rilevato anche l'ufficio studi della Camera nella sua relazione; forse è passato inosservato a molti perché non tutti leggono le documentazioni che vengono fornite. La relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, infatti, è estremamente sintetica ed in essa il Governo non dà atto, né di aver svolto consultazioni con i soggetti interessati, né di aver preso in considerazione opzioni alternative così come occorrerebbe fare, ai sensi della guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, di cui alla circolare n. 1 del 16 gennaio del 2001. Per-

tanto, ci siamo posti tale problema — credo — in modo molto corretto, non tanto per fare opposizione, quanto per dare una mano affinché vengano approvati provvedimenti che siano corretti dal punto di vista legislativo.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti, inoltre, perché questo decreto-legge conferisce alcune competenze al Ministero delle politiche agricole, ignorando il nuovo ruolo e le nuove competenze delle regioni in materia agricola, a seguito sia dei decreti Bassanini sia del referendum confermativo del 7 ottobre scorso. Ciò è grave perché non attribuisce al ministero un ruolo di coordinamento politico, sul quale tutti possiamo anche convenire. A livello di Unione europea vi sono una serie di modelli.

Personalmente, anche in materia agricola, sono favorevole al modello tedesco rispetto ad altri modelli. Sul punto la discussione può essere aperta: pensiamo quale modello intendiamo perseguire nel nostro paese.

Tuttavia, l'aspetto grave è che riportiamo in capo al Ministero competenze di ordine tecnico, non politico. Riportare al ministero, o meglio alla burocrazia di quest'ultimo, una serie di attività tecniche è sbagliato: sono attività tecniche e non politiche quali quella di monitoraggio dell'evoluzione della spesa e l'attività della liquidazione dei conti. Ciò vuol dire burocratizzare ulteriormente le procedure, al di là dei contenuti di questo decreto-legge.

Questo non è a favore del ruolo di coordinamento politico del Ministero: significa esclusivamente rafforzare la burocrazia. Significa avere a Bruxelles un funzionario del ministero accanto al funzionario della AGEA. Quale federalismo! Quale decentramento! Quale snellimento delle procedure!

Terzo punto: siamo convinti — ed abbiamo cercato di realizzarlo nell'azione di governo durante la scorsa legislatura — che la base dell'attività dell'esecutivo sia la concertazione. Ne siamo convinti.

Abbiamo chiesto più volte, anche per il settore agricolo, che il tavolo verde, quello agroalimentare, rappresenti un momento

di confronto e di incontro, di verifica, di ascolto e di scontro sui problemi del settore. Abbiamo chiesto più volte il coinvolgimento del mondo agricolo: in particolare, quello del mondo agricolo organizzato, dell'associazionismo, delle organizzazioni agricole, di quelle del movimento cooperativo, delle associazioni dei produttori, delle unioni nazionali. Lo riconfermiamo in questa sede: siamo convinti della bontà del metodo della concertazione, qui ed in qualsiasi altro settore!

È sbagliato tuttavia creare un dualismo, come stiamo facendo con l'approvazione del testo varato dalla Commissione ed all'esame dell'Assemblea, fra il consiglio di amministrazione della AGEA, da una parte, ed il consiglio di rappresentanza con due presidenti, con funzioni e compiti che si duplicano, con poteri che si contrappongono, con il ministro che alla fine è costretto — lo prevede il disegno di legge al nostro esame — ed è chiamato a fare da arbitro e da giudice fra i due organismi. Questo non significa snellire: significa invece burocratizzare ulteriormente.

Siamo d'accordo su un comitato che abbia funzioni di vigilanza, con compiti precisi, che vigili sull'attività dell'AGEA, che sia interlocutore di quest'ultima e che discuta degli obiettivi, dei programmi dell'ente, e nel quale gli utenti, tramite le proprie organizzazioni di rappresentanza, possano esercitare un proprio ruolo di proposta e di vigilanza. Un ruolo — lo ripeto — che è proprio delle organizzazioni di rappresentanza.

Il quarto punto è il seguente: chiediamo attenzione ed approfondimento sul ruolo dei centri di assistenza agricola.

Siamo d'accordo sul principio di alleggerire e snellire le pratiche burocratiche. Abbiamo voluto i centri di assistenza agricola, nel corso della scorsa legislatura, con il voto contrario di quella che allora era minoranza ed oggi è maggioranza. Li abbiamo voluti e crediamo che questi abbiano una loro funzione.

Tuttavia, prestiamo attenzione: cerchiamo una corretta formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge, che rischia di essere impugnato in

sede comunitaria, in quanto non conforme al regolamento comunitario n. 1663 del 1995. Adoperiamo la fantasia, svolgiamo gli approfondimenti necessari, anche tecnici; credo tuttavia che questo problema, così come posto dalla Commissione politiche dell'Unione europea, debba essere affrontato.

Ed allora, cosa chiediamo al Governo ed alla maggioranza? In primo luogo che il Governo dia seguito ad alcune affermazioni espresse dal relatore nello svolgimento della sua relazione e che ci sentiamo anche di condividere. Il seguito in questo caso significa l'approvazione degli emendamenti presentati dal nostro gruppo.

Chiediamo tuttavia, in primo luogo, di rispettare i regolamenti comunitari n. 1287 del 1995 e n. 1663 del 1995, nonché il regolamento n. 1258 del 17 maggio 1999 sull'unico interlocutore come ente pagatore e di coordinamento con l'Unione europea.

Conosciamo benissimo il quadro degli enti pagatori decentrati, sappiamo benissimo che non sono stati realizzati in tutte le regioni, ma solo in una parte di esse; tuttavia credo che, in questo ambito, non possiamo creare confusione di ruoli.

Inoltre, è necessario tenere conto del parere delle regioni, le quali non chiedono nulla di particolare, ma avanzano richieste molto ovvie. In primo luogo, chiedono di partecipare, unitamente al ministero, alle fasi di monitoraggio e di liquidazione nei rapporti con il FEOGA (è una funzione tecnica, non politica: quest'ultima si esercita in Commissione, non nel FEOGA). In secondo luogo, esse chiedono di avere una propria rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'AGEA (è giusto che siano rappresentate, visti i compiti che l'agenzia possiede e quelli che spettano alle regioni). In terzo luogo, chiedono di conferire al consiglio di rappresentanza un ruolo di vigilanza e non di gestione, per evitare il dualismo con il consiglio di amministrazione. Inoltre, esse chiedono che nel disegno di legge finanziaria siano previste le risorse per il funzionamento degli organismi pagatori regionali, laddove

sono stati costituiti (ma, in merito a ciò, noi ci impegniamo a presentare un emendamento al disegno di legge finanziaria, che credo verrà condiviso da tutti, anche dall'attuale maggioranza). Infine, le regioni chiedono di garantire che la banca dati nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 19 ottobre 2000, sia costituita ed organizzata dall'insieme delle banche dati regionali. Per quanto riguarda i dati, penso vi debba essere una semplificazione e un interscambio: sul settore agricolo, nel nostro paese, tutti possiedono i dati, ma nessuno ha i dati coordinati. Anche qui, dunque, dobbiamo giungere ad una maggiore efficienza e ad una semplificazione.

Gli emendamenti presentati dai Democratici di sinistra, insieme alla Margherita, mirano ad una correzione di questo testo che, ripeto, è scritto male, è incompleto, fa alcune confusioni, ignora i regolamenti comunitari, non tiene conto del federalismo, né dal ruolo delle regioni, né di tutte le norme che abbiamo approvato in questi anni. Questi emendamenti non sono solo nostri; sono, lo ripeto, anche gli emendamenti delle regioni (anche delle vostre regioni). Ci aspettiamo che vi sia attenzione, quindi, dal Governo, dalla maggioranza e dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora — che, in Commissione, abbiamo visto molto attento alle nostre proposte — nei confronti degli emendamenti da noi presentati. Il nostro voto sarà legato, ovviamente, al giudizio che quest'Assemblea esprimerà su tali emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Losurdo. Ne ha facoltà.

STEFANO LOSURDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame reca la conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, avente ad oggetto la riforma della struttura organizzativa e funzionale dell'AGEA, nonché disposizioni relative all'istituzione dell'anagrafe bovina e all'ente irriguo umbro-toscano.

Lo strumento della decretazione d'urgenza nasce dalla unanimemente concla-

mata — e dagli agricoltori sempre lamentata — necessità di riportare a regolarità, accelerandolo congruamente, il processo di riscossione di indennizzi agli agricoltori. La materia al nostro esame contiene, senza alcun dubbio, disposizioni di natura ordinamentale, tali che difficilmente ci si avvale in casi simili dello strumento della decretazione d'urgenza. Pur tuttavia, le endemiche disfunzioni organizzative — che pure negli ultimi tempi l'AGEA ha tentato di attenuare, in qualche misura riuscendovi — avrebbero potuto, in breve tempo, determinare gravi situazioni di emergenza, per cui solo lo strumento del decreto-legge poteva evitare agli agricoltori danni economici irreparabili. Tra l'altro, è a tutti noto che l'Italia è forse la sola nazione europea ove i risarcimenti comunitari agli allevatori, per i danni da BSE, non possono giungere a destinazione per l'assenza dell'anagrafe bovina, per l'auspicata realizzazione della quale l'articolo 4 del decreto-legge affida al ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro per gli affari regionali e con il ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni, la facoltà di emanare un decreto che ne determini modalità e procedure operative.

Ciò premesso, vorrei passare all'esame dei punti — a nostro avviso — più qualificanti del decreto-legge al nostro esame. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è prevista la restituzione al Ministero delle politiche agricole e forestali di un ruolo rilevante nella procedura di controllo della spesa e la sua diretta partecipazione in seno al comitato FEOGA — Garanzia (un intervento tecnico ma pregnante anche sotto il profilo politico). Riteniamo opportuna questa innovazione e il ripristino di un ruolo essenziale di supervisione del ministro nel processo comunitario di liquidazione dei conti FEOGA che, tuttavia, non sminuisce, a nostro avviso, il ruolo dell'AGEA davanti alle istituzioni comunitarie.

Un altro punto qualificante è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e riguarda gli organismi pagatori ed i centri

autorizzati di assistenza agricola. Non v'è dubbio che l'istituzione degli organismi pagatori — *ex* articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 — consente una maggiore fluidità procedurale ai pagamenti a favore degli agricoltori attraverso il conferimento dell'immediata esigibilità alle domande presentate attraverso i centri autorizzati d'assistenza agricola. Con l'introduzione di tale meccanismo, vengono considerevolmente ridotti i tempi di erogazione degli aiuti, fatti salvi, ovviamente, i controlli comunitari campione.

In base alle lettere *d)*, *e)*, *f)* dell'articolo 1 — relative al nuovo profilo organizzativo e funzionale dell'AGEA —, tutti i precedenti organi vengono confermati, ma è introdotto il consiglio di rappresentanza che, a mio avviso, risponde ad un'antica ed avvertita esigenza di portare, nelle strutture interne dell'AGEA, le organizzazioni di categoria dei destinatari delle erogazioni, ossia gli agricoltori. Il decreto-legge prevede che tale organo, con funzione di garantire la trasparenza della gestione interna, nonché una accresciuta sensibilità verso le esigenze degli agricoltori, sia composto da sette membri. Durante l'iter in Commissione agricoltura sono stati presentati ed approvati emendamenti che fanno lievitare a venti membri la composizione del consiglio di rappresentanza, con l'intento di assicurare una maggiore rappresentatività attraverso le organizzazioni di categoria dei vari, numerosi settori della variegata agricoltura nazionale.

Sui poteri di tale nuovo organo dell'AGEA ci siano consentite alcune osservazioni. I poteri e le funzioni che il testo del decreto-legge riconosce ed affida al consiglio di rappresentanza, ci sembrano tali, per delicatezza e vastità di portata, da poter creare ed avere divaricazioni tra consiglio di rappresentanza e consiglio di amministrazione. Infatti, l'ultimo capoverso del comma 3-*bis*, da inserire all'articolo 9, significativamente prevede l'intervento *super partes* del ministro per dirimere i conflitti. I conflitti (burrascosi anche) potrebbero nascere dalla diversità politico-rappresentativa delle componenti così come previste. È opportuno rilevare

che l'incidenza dei poteri e delle funzioni del consiglio di rappresentanza andrebbero, con tutta probabilità, a sovrapporsi a quelli del consiglio di amministrazione: si creerebbe di nuovo, nella sostanza, una sorta di coacervo giuridico quale quello che l'abolito comitato con funzioni di organismo pagatore aveva fatto nascere per l'evidente sovrapposizione — e, aggiungiamo, confusione — di funzioni e poteri con quelli del consiglio di amministrazione.

In Commissione agricoltura, di fronte a tali osservazioni — lo voglio ricordare al collega Preda — il rappresentante del Governo si è dimostrato attento, sensibile e disponibile ad attuare modifiche che possano rendere il testo di legge più rispondente ed idoneo al raggiungimento di finalità istituzionali dell'Agenzia, evitando errori che nel passato avevano caratterizzato negativamente la funzionalità dell'AGEA. Riteniamo, quindi, estremamente qualificante la distinzione gestionale, la separazione contabile, fra organismo di coordinamento ed organismo pagatore. Tale obiettivo in esame viene raggiunto attraverso l'istituzione dell'ufficio monocratico nell'ambito dell'Agenzia che va, in tal modo, a superare i problemi di dicotomia tra soggetto sovrintendente alle funzioni di organismo pagatore e consiglio di amministrazione.

In sintesi, va anche detto — con dizione chiara — che i poteri dell'istituendo nuovo organo del consiglio di rappresentanza sono limitati a quelli, da sempre auspicati, di valutazione dell'operato del consiglio di amministrazione sotto il profilo dell'efficienza del raggiungimento degli scopi istituzionali e sotto il profilo — a nostro avviso altrettanto importante — della trasparenza. Al di là di questi pur qualificanti poteri, si creano le condizioni di un conflitto fra organi che ci riporterebbe ad un passato che va, a nostro avviso, nettamente superato. A tal fine, auspichiamo che un nostro emendamento possa trovare accoglimento, tanto dal Governo quanto dall'Aula.

In conclusione, il decreto-legge in esame si rivela quanto mai opportuno per

i suoi contenuti modificatori ed innovatori, per le disposizioni concernenti l'AGEA e per l'anagrafe bovina; mentre la proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano ci sembra misura quanto mai attesa, opportuna ed improrogabile.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, la materia argomento del provvedimento al nostro esame è relativa ad Agenda 2000; si tratta di una disciplina molto ampia per quanto riguarda gli interventi di carattere comunitario in tutti i settori della nostra economia e, particolarmente, in quelli dell'agricoltura. È quindi interesse precipuo dell'Italia — e di questo Parlamento — che la materia attinente ai contributi all'agricoltura — discendente da Agenda 2000 — sia disciplinata a sua volta nel modo migliore, più organico ed in grado di corrispondere alle attese delle categorie interessate e dei lavoratori.

Non sappiamo cosa accadrà in Europa dopo il 2006, ma certamente possiamo immaginare — anzi abbiamo la certezza — che l'ingente quantità di contributi che i governi precedenti hanno assicurato al nostro paese non sarà più tale. Vi saranno riduzioni — forse eliminazioni — di contributi anche in relazione alla giusta politica di allargamento dell'Unione europea che dirotterà verso altri paesi, certamente più bisognosi del nostro, l'intervento finanziario dell'Unione stessa. Questo però, a maggior ragione, richiede che tutto quanto riguarda Agenda 2000 sia utilizzato al meglio e che le procedure per l'erogazione di tali finanziamenti siano poste a regime nel modo migliore. In tal senso, bisogna spendere tutti i fondi a disposizione del nostro paese e mettere a disposizione della nostra agricoltura la massima quantità possibile di aiuti, che non siano a pioggia ma finalizzati alle effettive capacità di investimento e di crescita, al fine di renderci competitivi sui mercati interni dell'Unione europea ed internazionali.

Dunque, l'intendimento del decreto-legge, che prende spunto dai primi tempi di funzionamento dell'AGEA, è sicuramente un intento condivisibile: è normale che quando si introduce nell'attività burocratica e di attuazione dei provvedimenti europei un nuovo organismo, quale appunto quello dell'AGEA, vi sia la necessità di seguire passo dopo passo lo svolgimento della sua attività e di correggere eventuali disfunzioni che si possono manifestare nei primi tempi della sua attività. Allo stesso tempo, però, è già stato sottolineato da colleghi dell'opposizione, ma mi pare di capire anche della maggioranza, come nel testo sottoposto al nostro esame, vi siano difficoltà ed errori che vanno corretti.

Anticipo, in maniera sintetica, il giudizio del gruppo della Margherita, DL-Ulivo, che coincide, peraltro, con quello già espresso dal collega, onorevole Preda, per il gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo, è cioè che siamo in linea generale favorevoli alla materia disciplinata dal decreto — quindi al decreto stesso — ma chiediamo che esso venga modificato attraverso gli emendamenti che, insieme ai colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo e ad altri colleghi dei gruppi del centrosinistra, abbiamo presentato.

È vero che vi sono motivi di urgenza, soprattutto anche in relazione agli argomenti aggiunti al decreto — l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano — ma intanto non possiamo non sottolineare come, ancora una volta, il Governo intenda procedere — e procede — attraverso l'uso della decretazione.

Lo stesso collega Losurdo, che appartiene ai banchi della maggioranza parlamentare, ha espresso qualche perplessità a questo riguardo. L'osservazione, autorevolmente fatta propria dal Presidente della Camera nei giorni scorsi, secondo la quale, in questa fase politico-parlamentare, c'è un *surplus* di ricorso alla decretazione d'urgenza, non è semplicemente relativa a questo decreto. Ciò non può che essere da noi condiviso. Probabilmente, ci sarebbe stato il tempo per esaminare compiuta-

mente la materia, senza nulla togliere alle esigenze di rapidità che le categorie richiedono, senza ricorrere al decreto-legge. Ma, a maggior ragione, appare singolare e curioso che un decreto di urgenza si presenti poi così debole e necessitante di correzioni, come avviene nel caso di specie.

Partendo dal fondo, cioè dal penultimo articolo, noi siamo in presenza di una osservazione dirimente della Commissione bilancio, per cui rischiamo, salvo diversa proposta del Governo, di stralciare dal testo in esame ciò che riguarda la proroga dell'Ente irriguo umbro toscano, forse proprio l'adempimento più urgente che c'era e che, forse, più di altri, in ordine all'urgenza effettiva e cogente, giustificava il ricorso alla decretazione. Manca la copertura finanziaria, e questo ci sembra veramente singolare, perché si sarebbe dovuta prevedere la necessità di una copertura finanziaria rispetto ad un intervento, che, ovviamente, comporta delle spese, prorogandosi di un anno l'attività di un ente irriguo in attesa di una riorganizzazione complessiva del settore.

Altri aspetti sono stati fatti oggetto di osservazioni sia da parte della Commissione bilancio sia da parte di altre Commissioni che hanno esaminato il provvedimento, ed è già stato ricordato quanto ha osservato la XIV Commissione politiche dell'Unione europea; altre Commissioni ed altri organismi della Camera, inoltre, hanno ugualmente formulato osservazioni. Dunque, è necessario procedere rapidamente, con la più ampia disponibilità — noi ci auspichiamo — del Governo e del relatore — certamente, qualche cosa è stato detto al riguardo, non possiamo che apprezzarlo —, ad una modifica dei punti controversi, sia di quelli che richiedono comunque un intervento modificativo (per esempio, per ciò che riguarda l'articolo 5) sia di quelli che devono tener conto dell'esigenza di una maggiore funzionalità del sistema disegnato dal decreto-legge. In questo senso, non posso non condividere quanto rilevava prima di me il collega Preda, ovviamente cofirmatario, insieme a me e agli altri colleghi in Commissione, del

centrosinistra degli emendamenti che poniamo all'attenzione della maggioranza e dell'Assemblea.

Desidero soltanto sottolineare ulteriormente alcuni punti. Nell'ambito della politica agricola dell'Unione europea, le regioni sono considerate Stati membri, non sono semplicemente organismi istituzionali sottordinati rispetto allo Stato nazionale; esse sono Stati membri titolari di diritti, ma anche di forti doveri per quanto riguarda la trasparenza, l'esigenza di rendicontare e quant'altro in ordine all'erogazione di contributi. Ebbene, non ci sembra che questo decreto-legge, nella sua prima stesura, tenga adeguatamente conto di quello che è il ruolo effettivo delle regioni nel nostro paese e negli altri paesi appartenenti all'Unione europea.

Ancora una volta, purtroppo, siamo in presenza del tentativo, che noi speriamo venga modificato nelle prossime ore, di tornare indietro rispetto alla stessa modifica del titolo V della carta costituzionale, entrata in vigore nelle settimane scorse in seguito al voto del Parlamento espresso nella precedente legislatura ed al successivo referendum confermativo. Non si tratta di chiedere niente di particolare, se non che sia riconosciuto il ruolo delle regioni, anche per evitare che attraverso la forma del decreto-legge si introducano precedenti pericolosi nell'ordinamento del nostro paese.

È evidente che, soprattutto per ciò che riguarda l'agricoltura ed, in particolare, l'erogazione dei finanziamenti di provenienza europea dell'agricoltura, il ruolo delle regioni è paritario rispetto al ruolo dello Stato nazionale. Certo, ci deve essere un ruolo di coordinamento, ci deve essere un ruolo svolto a livello nazionale per quello che riguarda il Governo del paese, ma esso deve affiancarsi a quello delle regioni. Quindi, per esempio, non può essere consentito, a nostro giudizio, che sia semplicemente sentita la Conferenza Stato-regioni, perchè nelle materie relative a questo decreto, deve esserci l'intesa, in quanto è necessario che le regioni partecipino e si responsabilizzino.

Fra l'altro, il non prevedere ciò non è solo un *vulnus* alla modifica del titolo V della Costituzione, è anche un invito alla deresponsabilizzazione complessiva da parte delle regioni, e se siamo sicuri che le regioni più avvedute non correrebbero questo rischio, non possiamo garantire per tutte. Dunque, a maggior ragione, riteniamo necessario ribadire e sottolineare questo aspetto, così come la modifica, se non addirittura lo stralcio della lettera a) del comma 1 nella parte in cui riguarda la riaffermazione di ruoli non solo politici ma anche tecnici — come diceva bene il collega Preda — da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, chiaramente riappropriandosi di competenze che invece devono essere delle regioni.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 4, relativo all'anagrafe bovina e alle misure di disciplina, che, in linea generale, non possiamo non condividere, si deve tuttavia osservare che la banca dati nazionale non può che essere un assemblaggio e un coordinamento delle banche dati regionali, al fine di evitare confusioni e ulteriori incertezze in materia che si riverserebbero, in maniera negativa, anche sui produttori e sulle categorie interessate.

Ribadisco, ancora una volta, con riferimento alla funzionalità dell'AGEA, che non può esservi duplicità di organi decisionali. Il consiglio di amministrazione sia peraltro integrato, alla luce di quanto affermavo prima, da almeno due rappresentanti delle regioni proprio per sottolineare il ruolo di pieno coinvolgimento delle amministrazioni regionali. Il consiglio di rappresentanza, se lo si mantiene, e lo si mantiene così numeroso, deve essere, innanzitutto, ben definito. Noi indichiamo l'esigenza — che mi pare di aver sentito riecheggiare anche nell'intervento del relatore, ma che sottolineo — della partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di prodotto, e, per quanto riguarda i collegi e gli ordini di categoria, non v'è dubbio che, se ci sono gli agronomi ed i periti agrari, non possono non esservi gli agrotecnici: non possiamo stabilire ordini gerarchici nell'ambito di questi organismi, che esistono e svolgono tutte le

funzioni di rappresentanza dei professionisti impegnati nel mondo agricolo. Dunque, se vi sono rappresentanti degli ordini e dei collegi devono essere almeno tre, nel senso che deve esservi anche il rappresentante degli agrotecnici. In questa direzione va uno degli emendamenti da noi presentati.

Insomma, il tutto va meglio definito e meglio scritto proprio per sopperire a quelle lacune e a quelle superficialità — non voglio parlare di pasticci, ma certamente di superficialità — che si rinvergono nel testo del decreto-legge.

Mi auguro che il lavoro delle prossime ore, in particolare nell'ambito del Comitato dei nove, consenta l'approvazione dei nostri emendamenti e quindi un voto molto ampio che, sicuramente, sarà nell'interesse di tutto il mondo dell'agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1820)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Masini.

MARIO MASINI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, il Governo prende atto con soddisfazione dell'illustrazione svolta dal relatore e dei primi interventi ascoltati nella discussione odierna.

Devo dire che la discussione di oggi riprende in modo pieno, e per noi estremamente interessante, quanto dichiarato in numerose sedute della Commissione Agricoltura. Crediamo sia in atto, signor Presidente, un confronto estremamente

positivo tra il Governo, la maggioranza che lo sostiene e l'opposizione. Devo dare atto, e lo faccio molto volentieri, all'opposizione di aver dimostrato, sin qui, una volontà ed un intento costruttivi che devono essere corrisposti in modo adeguato.

Posso, sin da oggi, dichiarare, senza timore di essere smentito da dati successivi, che vi sarà un'opera di affinamento del testo da parte del Governo. Non credo che siano stati commessi atti di superficialità né pasticci — come diceva l'onorevole Banti —, tuttavia vi sono sicuramente punti che devono essere migliorati, rivisti e riqualificati nel tentativo di raggiungere l'obiettivo, che mi pare sia un obiettivo assolutamente comune (sicuramente del Governo ma, mi pare, ben condiviso), di consegnare all'agricoltura e agli agricoltori italiani un'AGEA riformata nel nome e con compiti rivisti, adeguati all'attuale situazione e soprattutto alle situazioni future della politica agricola comunitaria, che non crei doppioni (e non vi saranno) tra consiglio di amministrazione e consiglio di rappresentanza.

Posso già anticipare che il Governo ha presentato un emendamento volto a superare un possibile conflitto di attribuzioni tra il consiglio di amministrazione ed il consiglio di rappresentanza e, soprattutto, tra i presidenti dei due organi, tant'è che il nostro emendamento prevede che il consiglio di rappresentanza elegga un proprio coordinatore e non un presidente, e le qualifiche, lo ricordo, sono significative. In tale emendamento viene anche definita in modo più preciso la funzione del consiglio di rappresentanza.

Onorevole Preda, lei dice che il testo del provvedimento è scritto male: certo, tutto è perfettibile. Siamo consapevoli che l'obiettivo da perseguire insieme è quello di costruire un ente più adatto a rispondere alle esigenze del variegato mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nel nostro paese. Sicuramente, vi sarà la necessità di un lavoro di affinamento, che di certo domani, nell'ambito del Comitato dei nove, sarà svolto. Da parte del Governo vi posso garantire che vi è un'assoluta e

corrispondente capacità d'ascolto, che, fino ad ora, è sicuramente meritata da parte vostra.

Siamo consapevoli che gli obiettivi sono largamente condivisi, quale quello di riconoscere il giusto coinvolgimento delle regioni. Preannuncio, a tal proposito, un altro emendamento, relativo alla partecipazione delle regioni al consiglio di amministrazione. È vero che, per quanto riguarda il FEOGA, garanzia, l'interlocutore dell'Unione europea è lo Stato membro; è però anche vero che le regioni hanno loro organismi pagatori, qualora li vogliano istituire; la realtà ci dimostra, infatti, che vi sono regioni che li hanno già costituiti, che altre, pur volendoli istituire, non lo hanno ancora fatto e che alcune — come sappiamo — non intendono invece farlo. Nel futuro si profila, quindi, una funzione duplice per l'AGEA, una di coordinamento degli organismi regionali ed una di organismo pagatore. È quindi evidente che deve essere prevista, e bene hanno fatto i gruppi di maggioranza e di opposizione a richiamare il Governo a tale esigenza, che non deve essere assolutamente trascurata e che, infatti, non verrà trascurata.

Vi è poi una serie di altri aspetti per la cui trattazione rinvierei alla discussione che si svolgerà nei prossimi giorni e, soprattutto, al confronto sicuramente sereno e proficuo che, signor Presidente, si svolgerà domani in Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Finocchiaro ed altri; d'iniziativa del Governo: Misure contro la tratta di persone (1255-1584) (ore 18,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri; d'iniziativa del Governo: Misure contro la tratta di persone.

Avverto che la ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali del testo unificato dei progetti di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori del 6 novembre 2001 (*vedi resoconto stenografico della seduta del 6 novembre 2001*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1255)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Finocchiaro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, voglio innanzitutto ricordare che il provvedimento al nostro esame raccoglie, sostanzialmente, il testo che venne approvato — sullo stesso tema — nella scorsa legislatura a larghissima maggioranza da questo ramo del Parlamento e che non venne approvato definitivamente per lo scioglimento delle Camere.

Vorrei ricordare ai colleghi che ciò di cui stiamo discutendo è uno dei fenomeni criminali più importanti e devastanti che oggi affliggono il pianeta, una di quelle manifestazioni di criminalità transnazionale che coinvolge organizzazioni criminali di diversi paesi nel traffico di corpi umani — soprattutto giovani donne e bambini, ma anche giovani uomini —, traffico che, spesso, è connotato dalla riduzione in schiavitù di individui destinati poi o allo sfruttamento delle loro prestazioni sessuali oppure al lavoro forzato, all'accattonaggio o al traffico di organi.

Ciò di cui stiamo discutendo è la nuova barbarie di questo terzo millennio ancora

così drammaticamente segnato dalla feroce determinazione alla soppressione delle libertà individuali di soggetti che si ritengono autorizzati a privare di ogni libertà altri soggetti per le loro condizioni di provenienza, per la miseria, la fame, le malattie e le guerre che affliggono tanti paesi del mondo e, in particolare, i paesi a sud del mondo.

Si tratta anche di un *business* straordinario. Si stima che nel mondo il traffico di esseri umani sia il terzo grande affare della criminalità organizzata transnazionale dopo il traffico di droga e di armi. Stiamo, quindi, parlando di una questione assai seria e complessa.

Voglio anche dire, in apertura, che nel testo unificato in esame ci occupiamo soltanto della parte penalistica, ma che il nostro ordinamento è già ricco di norme e le nostre pratiche di governo — e non mi riferisco solo al Governo nazionale, ma anche a quelli locali — sono già ricche di una serie di misure che valgono a contrastare il fenomeno e che sono affidate certamente agli enti locali, alle regioni, allo Stato nazionale, ma anche al lavoro — spesso oscuro, talvolta, invece, noto — delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative.

Credo ciò dia anche il senso della ricchezza dell'esperienza che oggi il nostro paese può rappresentare nel mondo nel contrastare questo fenomeno. Non è un caso che l'Italia venga considerata, a livello europeo ed internazionale, come uno dei paesi leader nel contrasto alla tratta di persone.

È nostro intendimento ed è intendimento della Commissione giustizia (lo è tradizionalmente e lo è nel lavoro di questi mesi) non introdurre nell'ordinamento norme inutili. Per questo motivo, spenderò pochissime parole per spiegare come le norme penali contenute nel testo unificato della Commissione rispondano ad un'esigenza reale.

In particolare, vorrei ricordare che la norma sulla schiavitù presente attualmente nel nostro ordinamento, l'articolo 600 del codice penale — concepito nel 1930 e, come le altre, norma del codice Rocco

—, ha destato non pochi problemi applicativi, come più volte la Cassazione ha sottolineato, anche a sezioni unite.

Poiché con la formulazione contenuta nell'attuale codice risulta difficile riscontrare il delitto di riduzione in schiavitù ogni qualvolta il soggetto passivo sia un adulto ed essendo, invece, assai più semplice la sua configurazione quando si tratti di un soggetto minore, noi avvertivamo la necessità di una riformulazione dell'articolo 600 del codice penale, per rispondere ad un evidente fenomeno criminale quale la nuova schiavitù o le nuove schiavitù, come vengono definite anche nei trattati internazionali. L'abbiamo fatto prestando grande attenzione, tra l'altro, a tutti gli atti e agli impegni internazionali assunti dal nostro paese nei quali viene operata una distinzione tra schiavitù e servitù.

L'abbiamo fatto, da una parte, tenendo presente la lezione della Corte costituzionale sul delitto di plagio e, dall'altra, avendo la necessità di descrivere una situazione nella quale l'autodeterminazione dei soggetti non è annullata, ma è fortemente compromessa; così che, se non possiamo parlare di riduzione in schiavitù, certamente dobbiamo parlare di riduzione in servitù.

Ci riferiamo a quelle situazioni più volte descritte negli atti internazionali e, da ultimo, anche nella Convenzione ONU sul crimine transnazionale, firmata a Palermo alla fine del 2000, che, in particolare, fa riferimento alle condizioni di servitù di soggetti che vengono adibiti al lavoro domestico, con esposizione degli stessi ad abusi sessuali da parte dei cosiddetti datori di lavoro. Si tratta di condizioni di servitù che hanno luogo o per una situazione descritta dagli atti internazionali come *debt bondage* e, cioè, una situazione di debito nei confronti dei soggetti che li hanno portati in Italia, oppure perché il loro permesso di soggiorno è scaduto oppure perché sono stati loro sottratti i documenti di identificazione.

Voglio ancora ricordare che nella riformulazione dell'articolo 600 abbiamo prestato attenzione ad una situazione segnalataci dalla Commissione antimafia

nella relazione approvata, peraltro all'unanimità, nella scorsa legislatura. In essa, proprio a proposito del traffico di persone, si faceva riferimento al traffico di minori, soprattutto slavi, spesso venduti dalla famiglia e, poi, destinati all'accattonaggio.

Si tratta di una situazione che conosciamo tutti: vediamo nelle nostre strade, nelle piazze di Roma come nelle altre città italiane, bambini che restano fuori a vendere fiori, oggettini o, addirittura, soltanto ad elemosinare fino a tardissima ora. Essi vengono privati del diritto all'istruzione e, spesso, vengono tenuti in condizioni di assoluta violazione dei diritti elementari di un bambino o di una bambina. Abbiamo ritenuto di riconoscere questa situazione non prevista nel nostro ordinamento e di prevedere, appunto, anche una sanzione assai alta per chi costringa continuamente alla mendacità ed all'accattonaggio. La pena viene aumentata nel caso di soggetti minori di 14 anni e, ovviamente, ad essa consegue, in virtù dei principi generali, la perdita della potestà parentale nel caso in cui a costringere all'accattonaggio siano gli stessi genitori.

Nella riformulazione dell'articolo 600, come dalla lettera della norma è — credo — evidente, la Commissione ha tenuto ad un rigore descrittivo delle condotte in pieno ossequio ai principi di tipicità e di legalità.

L'articolo 602 ripropone, con modifiche, l'alienazione e l'acquisto di schiavi. Si tratta di condotte criminose che tornano all'attenzione della magistratura inquirente di molti paesi del mondo in ragione del manifestarsi del fenomeno criminale della tratta.

L'articolo 3, che modifica il nostro codice aggiungendo l'articolo 602-*bis*, introduce il delitto di tratta di persone. Anche in questo caso il rigore descrittivo della condotta si riscontra nella formulazione scelta dalla Commissione. Eravamo aiutati, ovviamente, dalle tracce che gli atti internazionali contengono (in particolare, vorrei ricordare la Convenzione de L'Aja, firmata nell'aprile del 1997 nel nostro paese). Mi riferisco alla descrizione del fenomeno che vede coinvolte più organiz-

zazioni criminali. È questa la ragione per la quale non abbiamo operato la scelta del reato monosoggettivo ed abbiamo costruito la fattispecie come una fattispecie associativa.

Non esiste, nella realtà, una condotta di tratta posta in essere da un unico soggetto: sono organizzazioni criminali alleate che, con segmenti di condotte criminose diverse, ma tutte collegate, reclutano giovani donne, bambini e giovani uomini nei paesi di provenienza e, poi, li trasportano in altri paesi. Spesso li sottopongono ad attività di convincimento con violenza, minaccia, tortura, addirittura stupro; talvolta vi sono punizioni esemplari del tipo « una paga per tutte ». In tal modo tali persone vengono costrette a soggiacere allo sfruttamento delle prestazioni sessuali, al lavoro forzato, all'accattonaggio, oppure al prelievo di organi.

La Commissione non ha ritenuto — e questo è un punto che credo sia necessario sottolineare — che dalla configurazione associativa di questo reato debba derivare una competenza della Direzione nazionale antimafia e, territorialmente, delle direzioni distrettuali antimafia. Le motivazioni addotte dalla Commissione sono quelle della necessità di una rivisitazione complessiva della competenza della Direzione nazionale antimafia e, di conseguenza, anche delle direzioni distrettuali in ragione del fatto che molti provvedimenti legislativi, in questi ultimi anni, hanno radicato competenze in capo a questi organi. Ciò, dunque, potrebbe alla fine recare anche una sorta di difetto di compensazione tra il lavoro svolto dalle procure ordinarie e quello svolto dalla Direzione nazionale antimafia e dalle procure distrettuali.

Resta da dire, ovviamente, che ci riferiamo ad un fenomeno associativo e uno degli impegni assunti dal nostro paese è stato quello di investire del coordinamento delle indagini sul territorio nazionale un unico organo, anche al fine di agevolare i rapporti con le autorità estere. Resta, quindi, negli intendimenti della Commissione tenere in considerazione le osserva-

zioni che sono venute da molte parti quando, e se, avverrà la rivisitazione dell'intera materia.

L'articolo 4 mantiene la destinazione dei beni confiscati al fondo costituito presso il dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito, credo di dover dare atto del lavoro svolto in questi anni, con una capacità di utilizzazione delle somme del fondo in un insieme di attività che sono servite non soltanto ad azioni e a pratiche di aiuto alle ragazze sfuggite al *racket*, ma anche all'addestramento e alla formazione professionale delle nostre forze di polizia, uno dei dati essenziali ai fini del contrasto, sempre più efficace, nei confronti della tratta.

Il testo — come i colleghi potranno constatare — non contiene norme di protezione nei confronti di chi si sia affrancato dall'associazione criminale in quanto, nel corso della passata legislatura — come i colleghi ricorderanno —, venne approvato un provvedimento contenente norme di protezione su collaboratori e testimoni di giustizia e ci assicurammo allora (anche con l'aiuto prezioso dell'onorevole Mantovano, che era relatore per questa materia anche in Commissione antimafia) che quelle norme fossero applicabili alle ragazze e comunque a tutti coloro i quali si affrancassero dall'associazione e volessero collaborare con l'autorità giudiziaria.

La Commissione è pienamente determinata ad accogliere le condizioni poste dalla Commissione bilancio con riguardo agli articoli 5 e 6 del testo. A tale proposito, vorrei sottolineare come il nostro ordinamento, con l'articolo 18 del decreto legislativo recante il testo unico in materia di immigrazione e con la relativa disposizione attuativa contenuta nel regolamento, preveda già un insieme di misure che non sono di ordine penalistico, ma che consentono il rilascio del permesso di soggiorno ogni sei mesi (suscettibile di ulteriore conferma) a chi si sottragga o riesca a sfuggire al *racket*, nonché un insieme di altre misure che hanno attivato, in questi anni, enti locali, associazioni di volontariato in progetti e pratiche di con-

trasto alle organizzazioni criminali mediante l'aiuto a persone che ad esse fossero sfuggite. Anche per tale aspetto, quindi, il nostro ordinamento presenta una rete di norme che andrebbero rafforzate: si tratta dell'unico auspicio che in questa sede il relatore si permette di rivolgere. Tali norme andrebbero rafforzate con un impegno finanziario che vada a premio di norme non soltanto assolutamente necessarie, ma soprattutto che hanno dimostrato in questi anni la loro efficacia.

Nel corso dei lavori parlamentari su tale tema nei mesi precedenti — potrei dire anni — uno dei fenomeni, non frequentissimi, di cui mi fa piacere fare parola, è stato il coinvolgimento di colleghi e colleghe di diversissime esperienze culturali e politiche, che hanno collaborato alla realizzazione del provvedimento.

Poiché la scorsa legislatura doveva vedere l'approvazione di un testo e non la vide esclusivamente per una ragione di tempo, credo sia doveroso ringraziare coloro che, a suo tempo, presentarono proposte di legge, la collega Pozza Tasca, la collega Albanese, ma anche colleghi che collaborarono attivamente in Commissione, come ad esempio l'onorevole Marotta, deputato di Forza Italia, che diede un notevole aiuto, grazie alla sua straordinaria competenza, al suo rigore scientifico e culturale, perché il testo fosse adeguato alla qualità del fenomeno che stiamo affrontando.

Ovviamente, ringrazio anche il Governo che, in questa legislatura, non soltanto ha arricchito il dibattito con la presentazione di un disegno di legge ma che, in questi giorni, ha collaborato attivamente perché in Commissione si arrivasse alla determinazione di un testo che fosse il migliore possibile per contrastare — lo dico per l'ultima volta, ma ritengo sia necessario e, addirittura, doveroso ribadirlo — un fenomeno, tra i più gravi, che oggi colpisce, con la sua forza criminale, con la sua forza di accumulazione del capitale mafioso, la legalità democratica in moltissimi paesi del mondo e anche nel nostro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo non ritiene sia necessario sottolineare, ancora una volta, l'importanza di questo provvedimento, la cui approvazione confermerà l'Italia quale paese leader — come è avvenuto in questi ultimi anni — nel combattere questi fenomeni.

Come la relatrice ricordava, questo tema è stato ampiamente discusso nella legislatura precedente. La stessa relatrice ha presentato una proposta di legge che ripropone la definizione individuata dalla Commissione giustizia nella precedente legislatura. Il Governo ha ritenuto di presentare un autonomo disegno di legge che, in qualche modo, riproponesse alcuni dei temi già discussi in precedenza.

Il lavoro della Commissione credo abbia portato ad un progetto, quello che oggi viene esaminato, nel quale si ravvisa, sostanzialmente, una comune impostazione.

Come sottolineava la relatrice, vi sono alcuni punti molto delicati che, a parere del Governo, vanno trattati in maniera unitaria. Da un lato, ci troviamo a discutere, sempre più spesso, di fenomeni di criminalità legati a nuove mafie, il cui fine si diversifica tra contrabbando, prostituzione ed altro, per cui ci troviamo ad inseguire questi fenomeni attraverso specifiche fattispecie associative che vengono caratterizzate, appunto, da tali fini. Dall'altro lato proprio in relazione a queste specificità, ci troviamo a discutere su quale debba essere l'organo competente ad indagare su questi fenomeni.

È necessaria una riflessione attenta, da parte del Governo e del Parlamento intero, in merito alla predisposizione di strumenti che, finalmente, anticipino questa valutazione del problema. Da ciò è conseguita una valutazione, che non era ovviamente negativa, su attribuzioni di competenza, che era specificata dalla necessità di una rivalutazione generale di tutti questi fenomeni.

Per quanto concerne il provvedimento, ritengo sia d'obbligo rivolgere un ringra-

ziamento particolare alla relatrice che, nell'elaborazione del testo unificato, è andata anche oltre i testi presentati, per giungere ad una definizione delle fattispecie in alcuni casi estremamente difficile. Era, infatti, importante specificare reati che, in nessun caso, potessero incorrere in quei rischi di incostituzionalità prima ricordati.

Ciò evidenzia la necessità, che questo Parlamento sente, di tutelare, anche a livello di ordinamento giuridico, importanti valori come, appunto, la libera determinazione delle persone.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Bonito, iscritto a parlare, rinuncia ad intervenire.

Constato l'assenza dell'onorevole Mazzone, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, il Parlamento ha finora introdotto nel nostro ordinamento, durante gli ultimi cinque anni, tre importanti leggi contro la violenza alle persone. Mi riferisco alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, contro la violenza sessuale, alla legge 3 agosto 1998, n. 269, contro le varie forme di sfruttamento sessuale dei minori e, infine, alla legge 5 aprile 2001, n. 154, contro gli abusi familiari. Si tratta di tre provvedimenti che mostrano un'alta civiltà giuridica e che sono indice di una forte maturità della coscienza civile del nostro paese contro queste forme di violenza.

All'approvazione di queste leggi il gruppo dei Democratici di sinistra, che oggi rappresento, ha dato un convinto contributo, mostrando un'ostinata assunzione di responsabilità, perché le vittime interessate da questi fatti gravi trovassero lo Stato chiaramente schierato dalla loro parte. Lungo il percorso di approvazione delle norme citate, abbiamo sempre sostenuto la necessità di completare il quadro normativo con una legge che portasse nuove misure sanzionatorie contro il traffico di esseri umani, altro grave fenomeno

di abuso e di violenza del nostro tempo. Si tratta di un tempo paradossale che, mentre consegna a ciascun essere umano, soprattutto ai minori, un paniere di diritti, nello stesso tempo misura la grave distanza dall'effettività del riconoscimento di tali diritti, proprio a causa di fatti criminali che invocano, per questo, una ferma reazione.

Oggi affrontiamo il tema del traffico degli esseri umani e lo facciamo nel contesto di un'ampia normativa internazionale di riferimento, non soltanto perché parliamo di un fenomeno di grande allarme, che suscita sdegno maggiore del traffico di armi e di droga in quanto rende merce la vita umana, ma anche perché il sistema criminale connette organizzazioni che operano a livello internazionale: la relatrice ricordava che il sistema transnazionale mette insieme basi operative su più sedi, coinvolte in questo triste e vergognoso mercato.

Come già anticipato dalla relatrice, tra le fonti che lo stesso lavoro parlamentare ha avuto come riferimento, vorrei citare l'articolo 31 del Trattato sull'Unione europea che impegna gli Stati membri ad una azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, al fine di prevenire e reprimere, insieme al crimine organizzato ed al terrorismo, la tratta di esseri umani ed i reati contro i minori. Ricordo, inoltre, per la grande importanza assunta, l'articolo 7 della legge 12 luglio 1999, n. 232, recante ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, che enumera la riduzione in schiavitù tra i crimini contro l'umanità affidati alla competenza della stessa Corte. Vorrei menzionare, ancora, l'azione comune del Consiglio dell'Unione europea del febbraio 1997 che impegna, fra l'altro, gli Stati membri a criminalizzare il traffico ed a proteggere adeguatamente i testimoni, oltre che ad assistere le vittime della tratta. Possiamo dire che il nostro paese ha preso parte a questo contesto internazionale, dando ampia e forte prova di voler e di saper portare un proprio deciso contributo.

Ricordo che, oltre a dare impulso alla discussione parlamentare con un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura, il Governo Prodi istituì un comitato di coordinamento delle azioni di contrasto (di contrasto e non solo) relative alla tratta di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale, a cui partecipavano i ministri delle pari opportunità e della solidarietà sociale, che ha consentito, di lì in avanti, di contribuire a molti degli orientamenti elaborati in sede europea ed internazionale. Quel percorso, partito con il Governo Prodi, chiede il riconoscimento ulteriore del lavoro svolto dalla relatrice. Questo è partito dal suo incarico di ministro delle pari opportunità, dalla presentazione di un disegno di legge alla Camera, che poi è stato affidato ad un percorso di maturazione parlamentare, e che oggi, da relatrice, lo vede portare a compimento. Considero questo un risultato del lavoro svolto non solo per la relatrice, ma per tutti noi. In questo senso ricordo anche l'accordo bilaterale del maggio del 1998 sulla tratta, firmato da Romano Prodi e dal Presidente degli Stati Uniti Clinton.

La relatrice ricordava anche il lavoro svolto dalla senatrice Tana De Zulueta nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, che si concluse con una relazione sul traffico di esseri umani, utile ad offrire una panoramica della normativa nazionale ed internazionale e a dare indicazioni per rendere più efficiente ed efficace l'azione investigativa e giudiziaria nella lotta contro il traffico di esseri umani.

Queste attività svolte sono il patrimonio e la ricchezza delle quali ci avvaliamo nella discussione odierna e di cui ci siamo avvalsi nell'elaborazione di questo testo, insieme ad un lavoro appassionante e interessante, di sereno ma anche consapevole confronto che c'è stato nella scorsa legislatura ed anche in questa nella Commissione giustizia. Ciò ci ha portato alla maturazione di questo testo che, così come per gli altri provvedimenti che ricordavo all'inizio, gli danno il valore e la dignità di essere condiviso dal Parlamento, perché è

bene che emerga un'unica voce su un tema così grave. Tutto questo ci ha ben preparato — voglio ricordare anche il lavoro della Commissione giustizia — per ospitare a Palermo, nello scorso dicembre 2000, la Conferenza delle Nazioni Unite sul crimine transnazionale, che ha adottato, tra gli altri, un protocollo addizionale specifico proprio sul traffico di persone, con particolare riferimento alle donne e ai minori. Ora, è compito di quest'Assemblea, che credo riusciremo ad assolvere in tempo breve, di tradurre tutto questo lavoro in una legge dello Stato. Ed è questo testo a farlo, con l'evidente esigenza di adeguare l'attuale normativa e l'impianto codicistico alle nuove urgenze legate alle grandi trasformazioni del fenomeno, che è segmentato, specializzato e flessibile, in grado di resistere ad un'azione che mostra i limiti dell'ambito territoriale, vale a dire dell'ambito nazionale.

Vogliamo anche rispondere e risolvere le difficoltà che ha incontrato la Corte di cassazione nel dare attualità all'applicazione delle previsioni codicistiche del reato di riduzione in schiavitù, così come è nell'attuale formulazione. Le disposizioni sanzionatorie che vengono introdotte con il nuovo testo degli articoli 600 e 602 del codice penale, nonché con l'inserimento dell'articolo 602-*bis*, stabiliscono un chiaro schema di riferimento per la repressione delle fattispecie inerenti alla schiavitù e colpiscono con un'altrettanta chiara scelta di politica criminale — che ricordava prima la relatrice — il reato associativo.

Tuttavia mi preme — in sede preliminare alla discussione che faremo nel merito — evidenziare quanto sia importante che questo provvedimento lasci il segno, non solo di un'attenzione sanzionatoria repressiva rispetto al grave fenomeno criminale che esaminiamo, ma anche di un'attenzione che, a questo punto, è attenzione politica nei confronti delle vittime di questo reato. Dobbiamo continuare a fare in modo — come accaduto con altre leggi — che il Parlamento senta e faccia valere il punto di vista delle vittime e dica loro, con questa legge e con

le azioni politiche e di Governo che verranno operate, che c'è un interesse nei loro confronti più forte della paura e del terrore, un'opportunità più forte della paura e del terrore. Dobbiamo avere la forte consapevolezza che stiamo parlando a persone che con queste norme vogliamo tutelare e che la tutela effettiva non può prescindere dalla presa in carico della loro sofferenza e dalla necessità di dare reale possibilità di emancipazione dalla schiavitù subita. In altri termini, se lo Stato reagisce e contrasta, è altrettanto suo compito individuare quegli strumenti che rompano effettivamente le catene. Come ricordano gli atti internazionali, anche quelli che ho richiamato all'inizio, è nostro compito proteggere ed assistere. Credo che, anche rispetto a quelle disposizioni già in essere nel nostro ordinamento, sia compito del Parlamento continuare ad indagare su quali possano essere le condizioni migliori per poter praticare la protezione e l'assistenza delle vittime.

Approfittando del tempo che ho a disposizione voglio proprio dire che, dalla relazione del secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia del 13 dicembre 2000, ci arrivano indicazioni di lavoro importanti per migliorare la possibilità di ricorso, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, al permesso di soggiorno temporaneo per protezione sociale e per collaborazione giudiziaria, con l'auspicio che questo strumento agevoli il passaggio verso il permesso di soggiorno regolare, che agevoli queste vittime nella praticabilità e nell'accesso ai progetti di protezione. In virtù di quello strumento noi possiamo ed abbiamo il compito di guardare avanti non nel senso di una esclusione, ma di un'integrazione di queste vittime.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 18,50)

MARCELLA LUCIDI. Rilevo con soddisfazione il fatto che l'articolo 5 non ce lo porteremo dietro nella discussione e alla fine non lo troveremo tradotto nel testo normativo.

Credo che quella norma fosse ispirata piuttosto dalla volontà di guardare indietro, che di andare avanti sulle conquiste legislative e di Governo che abbiamo fatto in questi anni. Ricordo soltanto che la Convenzione di New York del marzo 1950 parlava di rimpatrio soltanto per coloro che lo desiderassero. Credo che, eliminando l'articolo 5 in ossequio a quanto ci chiede la Commissione bilancio, non solo risolveremmo un problema ispirato dalla Commissione bilancio, ma eviteremmo anche di tornare indietro. Il compito dello Stato è quello di guardare alle vittime; qualunque vittima ha bisogno di un riconoscimento, di uno Stato che l'accoglia e la tuteli ma anche che la promuova e la integri.

Sull'uccisione di una giornalista italiana in Afghanistan (ore 18,51).

PRESIDENTE (Si leva in piedi e con lui l'Assemblea). Cari colleghi, abbiamo vissuto in queste ultime ore momenti di grande angoscia ed apprensione per la sorte di Maria Grazia Cutuli. Pochi minuti fa ho parlato al telefono con il direttore del *Corriere della Sera*, Ferruccio De Bortoli, per esprimergli la solidarietà della Camera dei deputati in questo drammatico momento.

Le ultime notizie, purtroppo, hanno tolto la speranza di ritrovare in vita la giovane giornalista italiana vittima di una imboscata dei talibani assieme ad altri tre colleghi. Siamo vicini ai familiari di Maria Grazia, alla grande famiglia del *Corriere della Sera* e a tutta la stampa, italiana e straniera, che ha pagato un altro terribile tributo di sangue ai doveri dell'informazione.

Il nome di Maria Grazia Cutuli si unisce idealmente, nel supremo sacrificio a tutela della nostra libertà di essere informati, a quello di Ilaria Alpi e di tanti altri inviati sui fronti di guerra ove l'umanità è umiliata e devastata. Propongo alla Camera di osservare un minuto di silenzio (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

BEPPE PISANU, *Ministro per l'attuazione del programma di governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU, *Ministro per l'attuazione del programma di governo*. Signor Presidente, il Governo fa proprie le sue parole, partecipando con sincera commozione al grande dolore che ha colpito la famiglia di Maria Grazia Cutuli e, con essa, la più grande famiglia del *Corriere della Sera* e del giornalismo italiano. Naturalmente il Governo assicurerà ai parenti tutta l'assistenza necessaria, certo di interpretare, anche nel compimento di atti doverosi come questi, il sentimento di solidarietà di tutti gli italiani.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Pisanu e i capigruppo che sono presenti in questo momento a testimoniare una vicinanza unanime di tutta la Camera dei deputati alla famiglia della giornalista tragicamente scomparsa.

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 1255-1584 (ore 18,53).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1255)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, onorevole Finocchiaro.

ANNA FINOCCHIARO, *Relatore*. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere e quindi rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 21-29 novembre e articolazione dei lavori per la sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Comunico che a seguito dell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 al 29 novembre è stato così modificato:

Mercoledì 21 (antimeridiana con eventuale prosecuzione pomeridiana e notturna) e giovedì 22 novembre (antimeridiana con eventuale prosecuzione pomeridiana) (con votazioni):

Eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti per martedì 20 novembre.

Seguito dell'esame dei progetti di legge:

disegno di legge n. 1797 — Conversione in legge del decreto-legge riguardante le misure per contrastare il terrorismo internazionale (Decreto-legge n. 374 del 2001) (*scadenza: 18 dicembre 2001- da inviare al Senato*);

progetti di legge n. 1255 e n. 1584 — Tratta di persone.

Esame e votazione di eventuali questioni pregiudiziali e sospensive preannunziate nella Conferenza dei presidenti di gruppo sul disegno di legge n. 1534 — Riforma dell'organizzazione del Governo (*urgenza*).

Nella seduta di giovedì 22 novembre, dopo la conclusione delle votazioni, potrà aver luogo lo svolgimento di interpellanze urgenti.

Venerdì 23 novembre (antimeridiana)

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Lunedì 26 novembre (pomeridiana, con eventuale prosecuzione notturna)

Discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 1534 – Riforma dell'organizzazione del Governo (*urgenza*).

Martedì 27 novembre (antimeridiana)

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Martedì 27 novembre (pomeridiana) (con votazioni)

Eventuale seguito dell'esame degli argomenti iscritti nel calendario e non conclusi.

Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1534 – Riforma dell'organizzazione del Governo (*urgenza*).

Mercoledì 28 (antimeridiana e pomeridiana) e giovedì 29 novembre (antimeridiana) (con votazioni)

Discussione della relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) all'Assemblea sulla riunione del Consiglio europeo prevista per il 15 e 16 dicembre 2001 a Laeken (doc. XVI, n. 1).

Eventuale seguito dell'esame degli argomenti iscritti nel calendario e non conclusi.

Mercoledì 28 novembre (pomeridiana)

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

Giovedì 29 novembre (pomeridiana)

Svolgimento di interpellanze urgenti.

Nelle sedute di mercoledì 21 e 28 novembre, dalle 15 alle 16, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La ripartizione dei tempi per la discussione della relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) all'Assemblea sulla riunione del Consiglio europeo prevista per il 15 e 16 dicembre 2001 a Laeken (Doc. XVI, n. 1) sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha altresì convenuto la seguente articolazione dei lavori per lo svolgimento della sessione di bilancio.

L'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio dovrà concludersi presso le Commissioni di settore entro il termine massimo di mercoledì 28 novembre e, presso la Commissione bilancio, entro venerdì 7 dicembre.

La discussione in Assemblea inizierà lunedì 10 dicembre e proseguirà ininterrottamente per concludersi entro giovedì 20 dicembre.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 20 novembre 2001, alle 9,30:

1. – Svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

(ore 12)

2. – Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 1296.

3. – *Seguito della discussione della proposta di legge:*

TREMAGLIA ed altri: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (339-A);

e dell'abbinata proposta di legge: BUTTIGLIONE ed altri (380).

— *Relatore*: Soda.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 695 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (*Approvato dal Senato*) (1838-A).

— *Relatori*: Tarditi, per la II Commissione; Landi di Chiavenna, per la III Commissione.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (1820-A).

— *Relatore*: Masini.

6. — *Seguito della discussione delle mozioni Calzolaio ed altri n. 1-00021, Volontè ed altri n. 1-00028 e Rizzi ed altri n. 1-00029 concernenti il vertice della FAO.*

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

VIII Commissione permanente (Ambiente):

FOTI ed altri: Modifica all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di contratti-tipo di locazione di immobili (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*) (1296).

La seduta termina alle 18,55.

**ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEGLI ARGOMENTI INSERITI IN CALENDARIO**

**ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI PER LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE DELLE
COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI) E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
ALL'ASSEMBLEA SULLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO PREVISTA A LAEKEN PER
IL 14 E 15 DICEMBRE 2001 (DOC. XVI, N. 1)**

Tempo complessivo: 5 ore e 30 minuti:

Relatori	30 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti
Tempi tecnici	5 minuti
Interventi a titolo personale	30 minuti <i>(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)</i>
Gruppi	2 ore
<i>Forza Italia</i>	<i>26 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>22 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>19 minuti</i>
<i>Margherita, DL–l'Ulivo</i>	<i>17 minuti</i>
<i>CCD-CDU Biancofiore</i>	<i>13 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>11 minuti</i>
Gruppo misto	30 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>9 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Verdi–l'Ulivo</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Nuovo PSI</i>	<i>3 minuti</i>

Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo ulteriori 10 minuti. Al gruppo misto sono attribuiti 20 minuti.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,30.